**REGIONE DEL VENETO**

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

**Parere n. 313 del 21.09.2010**

**Oggetto: SIMAR Società Metalli Marghera S.p.A. - Modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato - Comune di localizzazione: Venezia (VE) - Procedura di V.I.A. e approvazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009) e procedura per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07.**

**PREMESSA**

In data 18.09.2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta SIMAR Società Metalli Marghera S.p.A., domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'ex-art. 23 della L.R. n. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009) e contestualmente istanza, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07, acquisita con prot. n. 511512/45/07 E.410.0.1.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In data 16.11.2009, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le seguenti Strutture Regionali: Direzione Regionale Tutela Ambiente, Unità Complessa Atmosfera, Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi - Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità e Direzione Regionale Urbanistica - Servizio Pianificazione Concertata 2, ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto proponente all'atto della presentazione dell'istanza, come previsto dalla circolare del 31 ottobre 2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28 novembre 2008.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 17.12.2009 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto" ed in data 18.12.2009 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia (VE).

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 21.12.2009 presso l'Ente Zona Industriale - Sala Argento del Palazzo Lybra – Vega 1, a Marghera (VE).

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

| *Mittente* | *Data* | *Protocollo* |
|---|---|---|
| Comune di Venezia (VE) | 31.03.2010 | 180424/45/07<br>E. 410.01.1 |
| Provincia di Venezia | 17.05.2010 | 276067/45/07<br>E. 410.01.1 |

In data 21.07.2010, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento.

La Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto al proponente documentazione integrativa, con nota

del 13.09.2010 con prot. n. 480561/45/07 E. 410.01.1, acquisita con nota prot. n. 418963/45/07 E.410.01.1, del 29.07.2010.
Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'ex-art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.
La Commissione Regionale VIA, nella seduta del 08.09.2010, viene integrata dal delegato del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

## 1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La Ditta SIMAR S.p.A. opera da molti anni nel mercato dei metalli non ferrosi, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, occupando una posizione rilevante nella produzione di pani di rame blister, laminati, leghe e filo di Zinco.
La produzione di pani di rame blister avviene nel settore denominato Sezione Termica forno KALDO esistente e in produzione fin dai primi anni '90.
L'impianto, costituito nella sua apparecchiatura principale da un forno rotante e basculante, tratta i rottami a diverso contenuto in rame ed altri materiali necessari per l'affinazione del metallo per produrre rame ad alto titolo.
La pluridecennale esperienza di conduzione dell'impianto ha consentito alla ditta di investigare la possibilità di trattare e recuperare anche altre tipologie di rifiuti per sottoporle utilmente al trattamento. Con tali nuovi rifiuti la produzione dell'impianto potrà aumentare.
L'obiettivo del progetto è, quindi, l'adeguamento del reparto produttivo KALDO con inserimento di nuovi rifiuti che consentiranno l'aumento della produttività rispetto a quella attuale, senza eseguire alcuna modifica di tipo impiantistico e dei processi produttivi, e permetteranno, soprattutto, il recupero di materiali che altrimenti sarebbero destinati allo smaltimento definitivo.
Il progetto prevede solo la revisione della ripartizione delle aree di stoccaggio, mantenendo invariata la quantità, e l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti, in particolare di rifiuti speciali pericolosi.

## 2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA ed in considerazione dell'attuale orientamento legislativo sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 *Quadro di Riferimento Programmatico*
2.2 *Quadro di Riferimento Ambientale*
2.3 *Quadro di Riferimento Progettuale*

### 2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il Quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra il progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, descrivendo le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatici.
Sono, quindi, di seguito analizzati tutti i piani territoriali e di settore in vigore ed individuati i vincoli che insistono sull'area, in relazione alle caratteristiche dell'opera in progetto.

**Sito di Interesse Nazionale Venezia (S.I.N.) - Porto Marghera**

I Siti d'Interesse Nazionale (S.I.N.) sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. I SIN sono individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni interessate.
Con il DPCM del 15/11/01 è stato emanato l'"Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera" che, partendo dall'esigenza di "definire in un contesto unitario i contenuti delle scelte strategiche di intervento relative ai diversi aspetti industriali, occupazionali,

ambientali e sanitari" in oggetto dell'Accordo, ha identificato il Master Plan per le bonifiche quale strumento che, "nel rispetto della normativa vigente e delle finalità dell'Accordo", "individui e cadenzi gli interventi, nonché le priorità ed i tempi delle iniziative da assumere nel sito per attuare le scelte strategiche dell'Accordo medesimo". Il Master Plan per le bonifiche si configura come strumento per l'individuazione e la pianificazione degli interventi di riqualificazione ambientale dell'area industriale di Porto Marghera.
Nell'ambito degli impegni definiti nell'Accordo di Programma per la Chimica, il Magistrato alle Acque sta provvedendo alla realizzazione di opere di marginamento su tutti i canali della zona industriale di Porto Marghera.
L'istituzione del S.I.N., in conclusione, ha comportato la redazione del Master Plan, e non l'applicazione di vincoli o prescrizioni particolari.

**Master Plan**

Il 15 Dicembre 2000 è stato siglato l'"Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera" (ex D.P.C.M. 15 Novembre 2001). All'interno di tale Atto si prevede l'elaborazione e l'approvazione di un "Master Plan" che, nel rispetto della normativa vigente e delle finalità dell'Accordo sulla Chimica di Porto Marghera, individui e cadenzi gli interventi nonché le priorità ed i tempi delle iniziative da assumere nel sito, in modo da pianificare le ulteriori necessarie investigazioni di dettaglio, ed i progetti di recupero produttivo, occupazionale, di tutela ambientale e sanitaria e definire in un contesto unitario le scelte strategiche di intervento.
Il Master Plan suddivide la zona in macroaree e riporta un piano degli Interventi, in particolare il sito in esame ricade nell'Area nord, dove nel S.I.A. sono riportate correttamente le schede di intervento.
La Ditta Simar SpA ha prodotto nel 2004 un piano di caratterizzazione redatto ai sensi del DM. 471/99, successivamente approvato dall'Ente Pubblico. In esso sono descritte le attività di campo destinate a definire con precisione le contaminazioni sia in senso planimetrico, sia volumetrico.

**Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)**

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 7090 del 23 dicembre 1986, e definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991. Il P.T.R.C. vigente risponde all'obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n. 431 di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.
Il P.T.R.C. si articola in Piani di Area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente.
Dagli elaborati grafici emerge l'assenza di precise prescrizioni per l'opera in oggetto.
Nella tavola 9: "Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di tutela paesaggistica" si segnala che il sito rientra nel Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.) che è analizzato in una sezione successiva.
Ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, l'area in oggetto rientra, ai sensi dell'art. 51 delle Norme di Attuazione, nelle zone ad alto rischio poiché area di pianura a scolo meccanico. Non si applicano le Norme specifiche di tutela come previsto dall'art. 54 e descritte al titolo VII delle Norme di Attuazione, considerato che il sito ricade in un comune con Piano Regolatore Generale approvato.

**Documento Preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento**

La Giunta Regionale in data 7 agosto 2007 ha adottato il Documento preliminare al Piano Territoriale Regionale di coordinamento, pubblicato nel supplemento al BUR n. 86 del 2/10/2007.
Negli elaborati si evince che la finalità del P.T.R.C. è di "proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile ed in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività".
Il Documento preliminare ha carattere generale e, in particolare, illustra le linee guida e gli

obiettivi che saranno perseguiti nella redazione del nuovo P.T.R.C. L'esame dei grafici e degli altri elaborati non ha evidenziato precise prescrizioni per l'opera in oggetto.

**Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.)**

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) della Provincia di Venezia è stato adottato in data 17-02-1999 e restituito dalla Regione ai sensi art. 50, co. 6 L.R. 11/2004, in data 14/09/2004 ai sensi art. 50, co. 6 L.R. 11/2004, in data 14/09/2004 in attesa della realizzazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Non vi sono indicazioni che possano interessare l'opera in progetto.

Il P.T.P. favorisce i processi di recupero e di riutilizzazione delle aree produttive dismesse e la riconversione delle aree produttive, ovvero di loro parti, presenti in contesti scarsamente dinamici o adiacenti a zone residenziali o a zone con valenze ambientali rilevanti.

Il P.T.P. ha evidenziato alcune indicazioni di valenza ambientale per l'area in oggetto senza riportare, tuttavia, prescrizioni o altri elementi che possano precludere la realizzazione dell'intervento. Si rimarca che il sito rientra in un Sito di Interesse Nazionale che comporta l'applicazioni di precise indicazioni in ambito ambientale.

Il P.T.P. ha una prevalente funzione d'indirizzo per la pianificazione subordinata, ossia per il P.R.G.

**Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)**

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Venezia (P.T.C.P.) è stato adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2008/104 del 5/12/2008 e pubblicato il 19/12/2008. Il 17 febbraio 2009 è scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni. Il Consiglio Provinciale ha assunto le relative controdeduzioni con D.C.P. n.36 del 7 aprile 2009. Il 17 aprile 2009, il P.T.C.P. è stato trasmesso ufficialmente alla Regione Veneto unitamente al Rapporto Ambientale e alle osservazioni e controdeduzioni assunte dal Consiglio Provinciale con D.C.P. 36/2009. A partire da tale data inizia a decorrere il termine di 180 giorni previsto dall'art. 48 comma 4 della L.R. 11/2004.

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale.

Il Piano assume i contenuti previsti dall'articolo 22 della LR 11/2004, nonché dalle ulteriori norme di legge statale e regionale che attribuiscono compiti alla pianificazione provinciale e si coordina con gli altri livelli di pianificazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza.

Dagli elaborati grafici si ripetono le indicazioni di carattere generale e va tenuto in considerazione che l'area in oggetto è stata inserita fra i Siti d'Interesse Nazionale (S.I.N.) che ha comportato l'applicazione del Master Plan. Gli interventi previsti dal Master Plan sono stati eseguiti.

Nella tavola 04: "Sistema insediativo infrastrutturale" il progetto non contrasta con le norme di piano (art. 50) in quanto la proposta progettuale non comporta incremento dell'attuale superficie dell'impianto.

L'articolo 31 prende in considerazione la gestione dei rifiuti.

Il progetto riguarda la modifica gestionale di una delle due linee dell'impianto esistente. Presso l'impianto, inoltre, non saranno conferiti rifiuti urbani.

In conclusione dall'analisi del P.T.C.P. non sono emersi elementi che contrastino con la realizzazione del progetto.

**Piano per la Prevenzione dell'inquinamento e il Risanamento delle Acque del Bacino Idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia ("Piano Direttore")**

La legislazione speciale per Venezia (a partire dalla Legge 171/73 - "Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinanti delle acque") assegna compiti diversi alle Amministrazioni, in funzione delle specifiche competenze: all'amministrazione regionale sono demandati i compiti relativi al disinquinamento. Per questo motivo nel 1979 la Regione Veneto ha predisposto un primo "Piano Direttore", il quale individuava la rete fognaria e gli impianti necessari alla depurazione delle acque reflue nei territori compresi nella fascia convenzionale di 10 km attorno alla conterminazione della Laguna di Venezia (di pertinenza degli otto Comuni cosiddetti "di gronda").

Nel 1991 la Regione si è dotata di un più completo "Piano Direttore" che "conferma la necessità di estendere le azioni di prevenzione e risanamento a tutte le fonti di inquinamento civili, industriali, agricole e zootecniche ed all'intero territorio del Bacino Scolante", oggi denominato "Piano Direttore 2000", approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento 24 del 01/03/00.
Dall'analisi del Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia ("Piano Direttore") non sono emersi elementi di contrasto con il progetto. Si fa presente, in particolare, che il progetto non modifica le superfici impermeabilizzate e non interviene sulla rete di collettamento esistente.

**Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.)**

La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009. Esso sostituisce Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.).

Con D.G.R. n. 2267 del 24/7/07 sono state approvate le "norme in regime di salvaguardia" del Piano di Tutela delle Acque, che sono entrate in vigore dal 21 agosto 2007 e successivamente prorogate, con D.G.R. 4261 del 30/12/08, fino all'approvazione del Piano e comunque non oltre il 31/12/2009.

Le norme di attuazione specificano, all'art. 14 "aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" una zona di rispetto di 200 m dai punti di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
Tale vincolo ha carattere provvisorio per i punti di presa degli acquedotti pubblici di competenza degli AATO (Ambiti Territoriali Ottimali), in attesa della precisazione del vincolo da parte degli enti citati.
Il sito non è collocato in prossimità di punti di presa degli acquedotti pubblici e non ricade entro la fascia di 200 m di rispetto dai punti di captazione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
Il P.R.T.A. non evidenzia condizioni di contrasto con l'esecuzione dell'opera. Gli scarichi attuali, non modificati, sono già stati autorizzati e sono stati progettati in base alle indicazioni contenute nei regolamenti comunali e alle prescrizioni imposte dall'ente gestore (depuratore di Fusina) della linea recettrice.

**Piano di Area della Laguna e dell'area Veneziana (P.A.L.A.V.)**

Il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.) è uno strumento di pianificazione territoriale esteso al territorio di 16 Comuni dell'area veneziana, realizzato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 61/85. La prima versione del Piano è stata redatta nel 1986 e adottata con D.G.R. 23 dicembre 1986 n. 7091. Il Piano è stato successivamente rivisto e rinnovato nei contenuti e negli indirizzi normativi ed adottato con D.G.R. n. 7529 del 23 dicembre 1991 e approvato con D.C.R. 70 del 9/11/95.
La prima variante è stata adottata con D.G.R. n. 2802 del 5/8/97 e approvata con D.C.R. n. 70 del 21/10/99. Il P.A.L.A.V., strumento di pianificazione paesistica strategica per lo sviluppo sostenibile e durevole nella pianificazione a livello metropolitano in Europa, è orientato al riconoscimento, alla definizione e conservazione in modo sostenibile delle risorse naturali e ambientali ad opera dell'uomo, della laguna e della città di Venezia e dei territori contermini e predispone a livello metropolitano le migliori opzioni di sviluppo sostenibili valutando la loro capacità di portare ecosistemi più vasti.
Nella zona industriale di interesse regionale è consentita la realizzazione di impianti produttivi e tecnologici, di opere edilizie ed infrastrutture inerenti i processi produttivi.
Non sono ammessi edifici destinati a residenza.
Il progetto interviene su un impianto esistente, senza apportare alcuna modifica impiantistica.
Il P.A.L.A.V. non evidenzia condizioni che precludono l'esecuzione dell'opera.

**Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)**

L'area in esame non ricade entro i Siti di Importanza Comunitaria, né entro le Zone di Protezione Speciale.
I S.I.C. e Z.P.S. più prossimi sono identificati con i codici:

- IT3250031 (SIC) "Laguna superiore di Venezia"
- IT3250046 (ZPS) "Laguna di Venezia"

Al progetto è allegata una relazione di valutazione d'incidenza ambientale redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R.V. n. 3173/2006. Lo studio eseguito ha dimostrato che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sui Siti "Natura 2000" più prossimi.

**Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera (P.R.T.R.A.)**

Il Piano è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57, dell'11 novembre 2004.

Con la delibera della giunta regionale n. 3195 del 17 ottobre 2006 è stata approvata la nuova zonizzazione del territorio regionale. La nuova classificazione è basata sulla densità emissiva di ciascun comune:

Dall'allegato alla delibera, il comune di Venezia rientra nella zona A1 Agglomerato: comuni con densità emissiva superiore a 20 t/a $km^2$.

Il P.R.T.R.A. non contiene prescrizioni specifiche dirette alla modalità di esecuzione di singoli interventi di iniziativa privata, ma direttive generiche che comportano l'adozione da parte degli Enti locali di misure ed incentivi che mirano al contenimento degli inquinanti atmosferici.

Nel caso in oggetto la sorgente principale di emissioni è l'alto forno che è dotato, tuttavia, di idoneo impianto di trattamento autorizzato secondo la normativa vigente. Le emissioni prodotte dagli scarichi dei mezzi devono rispettare i limiti imposti dal P.R.T.R.A (bollino blu). Il movimento dei mezzi sulla viabilità pubblica rientra nel contesto monitorato dalle varie centrali gestite dall'A.R.P.A.V. e di conseguenza è sottoposto alle prescrizioni e limitazioni imposte dai piani locali di prevenzione dell'inquinamento.

**Programma Regionale per la Lotta alla Desertificazione (P.R.L.D.)**

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, con Deliberazione 21.12.1999, ha approvato il Programma Regionale per la Lotta alla Desertificazione (P.R.L.D.), e stabilito che le Regioni e le Autorità di Bacino, nell'ambito delle attività dirette all'attuazione dell'art.20, comma 2 e 3 del D.L.gs.n°152/1999 ed in coerenza con le procedure di cui alla L.n°183/89, individuino entro il 31.5.2000 le aree vulnerabili al citato fenomeno unitamente alle misure ed agli interventi da adottare per trovare una soluzione alle problematiche esistenti sul territorio.

Il P.R.L.D. ha seguito le linee guida individuate nel Documento: "Linee guida del Piano di Azione per la lotta alla desertificazione" approvato dal Comitato Nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione il 22.07.1999.

Lo studio effettuato dalla Regione Veneto ha prodotto una serie di tavole con evidenziate le zone vulnerabili. Si nota che nel territorio Veneto alcune zone, anche di notevole estensione, sono soggette a fenomeni di degrado che le rendono "vulnerabili" alla desertificazione.

Il sito ricade in una zona urbanizzata e non si presenta a contatto con aree naturali che possono essere soggette ad incendio.

Anche per quanto riguarda l'erosione costiera, nonostante sia assegnata un'alta vulnerabilità al territorio comunale, il sito non ricade nelle zone soggette agli interventi finalizzati alla difesa dei litorali (barriere, difese trasversali e ripascimenti), atti ad assicurare sia le condizioni di sicurezza che quelle di fruibilità turistica.

Il problema, infine, della salinizzazione è legato all'intrusione salina che si osserva alla foce dei fiumi, sul fondo dell'alveo e che interessa il litorale veneto fino a 20 km dalla costa; una forte diminuzione di portata, legata ad esempio agli emungimenti per uso acquedottistico, agricolo ed industriale, aggrava il problema dell'ingressione del mare nella falda ed incrementa l'intrusione del cuneo salino all'interno degli alvei fluviali. Si evidenzia che il progetto non prevede la realizzazione di pozzi di approvvigionamento idrico.

**Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (M.O.S.A.V.)**

Il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (M.O.S.A.V.), previsto dall'articolo 14 della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile dell'intero

territorio regionale, definisce i fabbisogni e le fonti da vincolare all'utilizzo idropotabile, detta disposizioni di attuazione e si sofferma in particolare sullo schema acquedottistico del Veneto Centrale, definendo principalmente le strutture di interconnessione per l'approvvigionamento idropotabile di quattro Ambiti Territoriali Ottimali (laguna di Venezia, Brenta, Bacchiglione, Polesine).
Le cartografie allegate al M.O.S.A.V. dimostrano che l'opera in progetto non interferisce con le opere (pozzi, sorgenti, opere di presa, impianti di potabilizzazione, condotte, centri di produzione idrica e serbatoi di regolazione) relative al sistema di gestione acquedottistico del Veneto, sia attuale sia di progetto, e non rientra nelle relative fasce di rispetto come previste dalla normativa di settore.

**La Carta Archeologica del Veneto**

La Carta archeologica del Veneto è il prodotto di una collaborazione tra la Regione Veneto, la Soprintendenza Archeologica per il Veneto e l'Università di Padova.
Nella cartografia allegata sono individuati principalmente i punti di ritrovamento di oggetti, distinti in base alla quantità rivenibile, i siti complessi e realmente ampi e le aree ad alta densità di rinvenimenti.
Il sito è inserito nel IV volume, nel Foglio 51 – Venezia.
Non sono individuati punti di ritrovamento in prossimità dell'area di studio.

**Legge Regionale 3/2000 sui rifiuti**

La Regione del Veneto con l'approvazione della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e l'adozione di numerosi provvedimenti regolamentari si è protratta nel disciplinare i vari aspetti della gestione dei rifiuti sia urbani che speciali, termine per indicare i rifiuti prodotti da attività svolte professionalmente;
La collocazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti è definita con precisione al comma 2 e 3 dell'art. 21 *"Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti" della Legge Regionale 21.01.2000, n. 3:*
*"2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono ubicati, di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici*."
Il progetto ricade, come consentito, in zona territoriale di tipo D.

**Piano Regionale dei Rifiuti**

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 59 del 22.11.2004 è stato approvato il Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, articolato in vari elaborati, tra cui l'elaborato e) "criteri per l'individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento".
Il nuovo Piano di gestione dei rifiuti urbani è il risultato di un complesso iter amministrativo iniziato, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, con l'adozione da parte della Giunta regionale del Veneto (Deliberazione n. 451) in data 15 febbraio 2000, che, ha visto la partecipazione nei modi e forme previste per legge, di tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla gestione dei rifiuti.
Tra i criteri assoluti di esclusione definiti in maniera puntuale e precisa è definita anche la distanza minima degli impianti dalle abitazioni, illustrata di seguito.
Il sito in esame può configurarsi come impianto di selezione e recupero, la distanza dalle abitazioni deve essere di almeno 100 m. L'abitazione più prossima è posta oltre la distanza citata (è a 230 m).

**Piano faunistico e venatorio della Provincia di Venezia (2007 – 2012)**

Il Piano faunistico venatorio della Provincia di Venezia (2007-2012), è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 di verbale del 12.06.2003 e modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2007/00079 di verbale del 22.11.2007.
Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia fa riferimento alla normativa regionale in materia faunistico - venatoria e, in particolare, al contenuto della L.R. del Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993 avente per oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Il sito rientra nell'Ambito Territoriale di Caccia n. VE5 denominato "Lagunare" Il sito in esame non rientra all'interno di oasi, zone di ripopolamento e cattura, parchi regionali e altre zone vincolate.

**Vincoli relativi a reti o impianti tecnologici**

Il sito è attraversato da una porzione di linea elettrica dell'alta tensione derivata da una linea da 132 kV a terna singola dell'Enel, che corre lungo il lato Nord del sito, lungo via delle Industrie.
Il vincolo delle linee elettriche di alta tensione non riguarda la realizzazione di opere e manufatti in genere, ma la permanenza giornaliera prolungata di persone. L'entità della fascia di rispetto dagli elettrodotti è definita dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 hz) generati dagli elettrodotti". Il decreto citato specifica che per i luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere è assunto per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 microTesla. La distanza di rispetto è determinabile, di conseguenza, attraverso misurazioni in sito del campo elettromagnetico reale.
Nel caso in esame si attribuisce la seguente fascia di rispetto misurate dall'asse della linea (valore paragonabile a quelli ricavati da eventuali misurazioni): Linee da 132 kV a terna singola: 7 m.
La fascia di rispetto interferisce marginalmente con lo stabilimento e non interessa, in ogni caso, con l'area dove effettivamente è svolta l'attività di gestione dei rifiuti.

**Piano Regolatore Generale (P.R.G.)**

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia è stato approvato con D.P.R. del 17.12.1962. Successivamente sono state approvate dalla Regione del Veneto: la "Variante al P.R.G. per Porto Marghera", con D.G.R.V. n. 350 del 09.02.1999, e la "Variante al P.R.G. per la Terraferma", con D.G.R.V. n. 3905 del 03.04.2004.
In base al P.R.G. vigente il sito ricade all'interno di:

- "Zona territoriale omogenea D – sottozona D1.1a – Industriale portuale di completamento",
- area elencata tra quelli dei "Siti di interesse nazionale" (D.M. 23.02.2000),
- "Fascia di rispetto degli elettrodotti",
- "Conterminazione lagunare" (D.M. 09.02.1999),
- "Centri abitati".

In merito alla compatibilità dell'intervento con le Norme Tecniche d'Attuazione della Variante di P.R.G. per Porto Marghera, si riporta di seguito un estratto delle previsioni degli artt. 14 e 25 delle stesse NTA:

*"(…) art. 14:*

*Stanti le peculiari caratteristiche, vocazioni ed esigenze di Porto Marghera, le destinazioni d'uso -principali e/o compatibili- sono limitate alle seguenti, intendendosi vietate tutte le altre:*

*1) destinazioni produttive:*

*…omissis…*

*2) destinazioni terziarie:*

*…omissis…*

*3) destinazioni residenziali:*

*…omissis…*

*4) destinazione a servizi pubblici e/o privati quali:*

*4.1) impianti tecnologici (idrici, di depurazione, di sollevamento, di distribuzione dell'energia; di raccolta e di trattamento dei rifiuti da parte di enti pubblici ovvero -se relativi ai soli rifiuti prodotti dalla propria attività in sito- da parte di soggetti privati);*

*…omissis…(…)"*

*"(…) art. 25:*

*La Zona industriale portuale di completamento (D1.1a) ha, quali destinazioni principali, quelle di cui ai punti 1.1, 1.4, 1.5 e 1.7 del precedente art.14; quali destinazioni compatibili, quelle di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 3.2 e 4 (con esclusione di quelle di cui ai punti 4.3 e 4.4.) di cui al ricordato art.14.*

*Sono esclusi:*

- *industrie insalubri di prima classe ai sensi dell' art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie;*
- *tutte le attività basate sulla produzione, lavorazione, e stoccaggio di sostanze cancerogene.*

*In ogni caso non sono compresi in tale esclusione gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti utili all'ammodernamento e al miglioramento tecnologico delle produzioni esistenti nell'ambito di Porto Marghera, né le trasformazioni ed adeguamenti funzionali e tecnologici di questi ultimi, a condizione che rispettino le prescrizioni relative alla sicurezza degli impianti stessi.*

*…omissis…(…)".*

Da quanto rilevato, il progetto, secondo il parere del Gruppo Istruttorio della Commissione regionale V.I.A. appare in linea con il PRG comunale, mentre secondo quanto osservato dalla Provincia di Venezia ed il Comune di Venezia, non appare conforme con le previsioni degli artt. 14 e 25, delle Norme Tecniche d'Attuazione della Variante di P.R.G. per Porto Marghera.

Per le valutazione su tale aspetto, si rimanda a quanto segue.

L'intervento non prevede, come descritto negli elaborati e come dichiarato dal proponente con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 16.09.2010 - prot. n. 489522/45/07 E.410.01.1:

- la realizzazione di nuovi manufatti o la modifica degli esistenti;
- la realizzazione di opere che modificano esternamente gli immobili;
- modifiche alla pavimentazioni ed attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001;
- taglio di alberi ad alto fusto;
- realizzazione di manifattori temporanei.

Sono invece previste alcune modifiche gestionali, in relazione alle nuove tipologie di rifiuti da conferire, tali da comportare una revisione, non sostanziale, dell'organizzazione degli stoccaggi.

Il Gruppo Istruttorio pur ritenendo che l'intervento sia linea con le previsioni delle Norme Tecniche d'Attuazione della Variante di P.R.G. per Porto Marghera, visto:

- la localizzazione dell'intervento in una zona industriale;
- la tipologia e le caratteristiche tecnologiche dell'impianto;
- la natura dei materiali trattati;
- la conformità con gli ulteriori strumenti pianificatori e con la normativa di settore vigenti (sia a carattere regionale che provinciale);
- gli impatti ambientali ritenuti trascurabili, che rispondono ai requisiti della normativa in materia di scarichi, di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico;
- che non saranno apportate modifiche impiantistiche;
- che alle emissioni in atmosfera sono imposti limiti più severi, non solo dei limiti attuali, ma anche delle concentrazioni attuali misurate;
- l'idoneità dell'area per quanto previsto dalla Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti";

intende avvalersi comunque, vista l'istanza del proponente ex-artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, della prevista variante allo strumento urbanistico comunale attualmente vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, dell'ex L.R. n. 10/99, fatto salvo dalla DGRV n. 327 del 17/02/2009, che prevede:

*"(…) Nell'ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge le funzioni dell'apposita conferenza prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto*

*visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.(…)."*

**Piano di zonizzazione acustica comunale**

Il comune di Venezia ha provveduto alla stesura del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (Approvato con D.C.C. n. 39 del 10/02/2005).
La zona oggetto d'intervento rientra nella "Classe VI – Aree esclusivamente industriali", per la quale sono previsti valori limite di emissioni pari a 70 dB(A) diurni e 70 dB(A) notturni.
Il sito inoltre rientra nella fascia di pertinenza di Tipo A delle infrastrutture stradali esistenti e nella fascia di rispetto delle linee ferroviarie di 150 m.
La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno, compreso tra le h 6.00 e le h 22.00, e quello notturno compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

L'attività dell'impianto sarà svolta sia durante il periodo diurno sia durante quello notturno, ma con modalità tali da rispettare il limite massimo di immissione previsto di 70 dB(A).

**Classificazione sismica**

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/03 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" classifica il comune di Venezia come zona 4. In base alla normativa precedente il comune non era classificato tra i comuni sismici.
L'ordinanza del 2003 prevede che per la zona 4 si adottino valori di accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni inferiore a 0,05 ag/g e accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico pari a 0,05 ag/g.
Il progetto non prevede la realizzazione di nuovi manufatti o modifiche di quelli esistenti.

***CONCLUSIONI***

Per verificare l'impatto globale del presente progetto sull'ambiente nel SIA è stata redatta una matrice che mette in evidenza l'impatto delle azioni più significative sulle diverse componenti ambientali. Ogni impatto è stato ponderato tenendo conto, oltre che dell'importanza delle risorse, anche dell'estensione temporale e spaziale dell'impatto stesso. Il peso finale è dato dal prodotto dei pesi attribuiti rispettivamente alle risorse e alle azioni.
L'analisi delle interferenze indotte dall'attivazione delle opere in progetto sulle componenti ambientali interessate ha permesso di rilevare l'assenza di impatti negativi significativi. In linea generale si ritiene che una corretta gestione dell'impianto e dei suoi vari presidi ambientali contribuiscano, in misura importante, alla minimizzazione delle interferenze con un territorio che pare comunque ampiamente in grado di sopportare impatti che, come detto, si prefigurano di moderata entità.

## 2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Con il Quadro di Riferimento Ambientale gli estensori del SIA hanno prima di tutto analizzato la situazione ambientale in essere, considerando il carico inquinante presente sull'area in oggetto, per poi poter valutare l'effettiva entità delle interazioni (positive o negative) che l'avvio della nuova attività potrebbe apportare. Si sottolinea inoltre che con il presente progetto la Ditta non prevede alcuna modifica impiantistica e/o di processo, ma esclusivamente la revisione della ripartizione delle aree di stoccaggio con l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti, al fine di migliorare la produttività dell'impianto esistente.
Sono state prese in considerazioni le principali componenti ambientali potenzialmente soggette ad impatto ed in particolare:

- ATMOSFERA: *aria*
- AMBIENTE IDRICO: *Acque superficiali e Acque sotterranee*
- LITOSFERA: *Suolo e Sottosuolo*

- AMBIENTE FISICO: *Rumore, Vibrazioni e Radiazioni*
- BIOSFERA: *Ecosistemi, Flora e Fauna*
- AMBIENTE UMANO: *Salute e benessere, Paesaggio, Beni culturali, Insediamenti umani, Viabilità e traffico*

Infine, attraverso le relazioni fra le componenti ambientali sopra elencate e le componenti progettuali individuate (attività di gestione rifiuti e attività di trasporto) gli estensori del SIA hanno quindi valutato, con l'applicazione di un sistema matriciale (Matrice di Leopold) l'impatto totale dovuto al progetto proposto.

***ATMOSFERA***

Le condizioni qualitative dell'atmosfera nell'area sono sostanzialmente legate alle attività industriali (Porto Marghera), al riscaldamento domestico e al traffico veicolare (Mestre, Marghera e Venezia). Sul territorio provinciale è attiva dal 1999 una fitta rete di monitoraggio gestita da ARPA per i parametri$NO_2$ (che registra alcuni superamenti), $SO_2$ (nel periodo di osservazione sempre entro il limite previsto) e PM10 (ha più volte superato il quasi tutte le postazioni il limite di 50 mg/m$^3$ per 24 ore, soprattutto nel periodo invernale). Anche l'Ente Zona di Porto Marghera ha una rete di monitoraggio della qualità dell'aria capillare prossima alla zona di studio i cui dati sono in linea con quelli pubblici.

Per quanto riguarda la situazione meteo/climatica il sito in esame è influenzato dalla presenza della vicina laguna che ha un effetto mitigatorio sulle escursioni termiche giorno/notte e estate/inverno. Nel decennio 1998 – 2007 la temperatura media mensile è variata da un minimo di 2,7°C in gennaio ad n massimo di 23,8°C in luglio; le temperature massime hanno valori compresi tra 28,5°C a luglio e 6,6°C a gennaio; le minime variano tra 0,4°C a gennaio e 18,1°C a luglio. L'escursione termica mensile media varia tra un minimo di 7°C a gennaio e un massimo di 10,4°C in luglio. Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno agli 800 mm, con due massimi in primavera e autunno e due minimi in gennaio e giugno.

I venti prevalenti provengono da N-NE e in seconda battuta da E-SE. Altro vento tipico della zona è lo scirocco proveniente da SSE (7% ).

L'attività del forno fusorio comporta la produzione di emissioni che sono sottoposte ad uno specifico trattamento. I rifiuti in polvere sono stoccati in big-bags e caricati nel forno attraverso un impianto pneumatico, che ne evita la dispersione di polveri.

Trattandosi sostanzialmente di un deposito di rifiuti non pericolosi non putrescibili e non odorigeni, le attività proposte dalla ditta con il presente progetto non andranno a peggiorare in maniera importante la situazione attuale. Considerato l'intero contesto ambientale e meteorologico in cui è inserito l'impianto, l'impatto stimato sulla componente aria è *negativo lieve* dovuto sopratutto alle emissioni delle macchine operatrici ed al traffico.

A tale proposito la Commissione ritiene di inserire le seguenti prescrizioni:

- *Si applicano i seguenti limiti per le emissioni in atmosfera (limiti orari, riferiti a gas secchi; per gli IPA il limite si riferisce ad un periodo di campionamento di 8 ore):*

| ***Nuova sigla del camino*** | ***Vecchia sigla del camino*** | ***Inquinanti emessi*** | ***Concentrazioni limite proposte da Comm. VIA mg/Nm$^3$*** |
|---|---|---|---|
| *115 Sistema di abbattimento nuovo impianto formazione granulato inerte ( sostituirà la produzione rame Maerz)* | *55* | *Polveri* | *10* |
| | | *Ossidi di azoto* | *100* |
| *60 Essiccazione campioni rame* | *60* | *Polveri* | *10* |
| | | *Rame* | *5* |

| | | |
|---|---|---|
| *76*<br>*Impianto di conversione rame "KALDO"* | *76* | *Tabella par. 2.2 e succ. par. 2.3 ÷ 2.9 del D.M. n. 161 del 2002, All. 1 – Suball. 2 (Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti pericolosi in processi termici)* |

- *Le modalità di stoccaggio e di lavorazione devono essere effettuate in modo da minimizzare le emissioni diffuse. Il PMC deve prevedere un monitoraggio ambientale periodico della qualità dell'aria nelle aree potenzialmente più critiche, anche al fine di una valutazione dell'esposizione degli addetti e la presenza di emissioni diffuse. Il monitoraggio deve comprendere almeno misure di polveri fini e di metalli più pericolosi presenti nel ciclo di lavorazione.*

**AMBIENTE IDRICO**

**Acque superficiali:**

L'area in oggetto si trova nel bacino scolante della laguna di Venezia, area particolarmente sensibile e delicata, in quanto recettore di tutti gli scarichi delle numerose attività produttive di Marghera. ARPAV monitora periodicamente lo stato qualitativo dei corsi d'acqua dell'intero bacino e ne risulta una situazione complessivamente sufficiente (indice LIM 3).

A livello locale l'idrografia dell'area di Marghera è altamente influenzata dalla vicinanza della Laguna Veneta. Dal punto di vista trofico, la laguna ha risentito in maniera molto pesante dei grossi carichi inquinanti di nutrienti che sono andati ben oltre la sua capacità portante, causando gravi fenomeni di eutrofizzazione. La situazione sta comunque migliorando dal momento che sono stati drasticamente ridotti i carichi puntiformi.

Il sito in oggetto si affaccia sul canale industriale Nord, direttamente collegato alla Laguna.

Dal momento che:

- tutte le superfici di stabilimento sono pavimentate,
- tutta l'area è dotata di un sistema di raccolta e gestione acque,
- che le acque di processo sono conferite e trattate dall'impianto di depurazione aziendale,
- le acque depurate e quelle meteoriche raccolte sono conferite, tramite fognatura comunale all'impianto di Fusina,
- che non è presente alcuno scarico in corpo idrico superficiale;

gli estensori dello SIA stimano che l'impatto delle opere in progetto, sulla componente acque superficiali sia *nullo*.

**Acque sotterranee**:

Geologicamente l'area in questione è caratterizzata dalla presenza di un sistema multi falda: nel primo strato di riporto, costituito da materiali eterogenei derivanti dal dragaggio di canali e da residui di lavorazioni industriali o, comunque, di origine antropica, è presente una pseudo-falda libera, costituita principalmente dall'infiltrazione delle acque meteoriche, con scarsa mobilità e caratterizzata dalla presenza di diversi inquinanti correlabili ai materiali utilizzati per l'imbonimento del sito. Sotto il riporto è presente uno strato di argilla alla base del quale è presente un orizzonte di sabbia limosa sede di falda confinata, comunemente denominata "prima falda"; le caratteristiche qualitative di questa falda non sono tali da renderla utilizzabile per usi civili.

Esiste poi una "seconda falda" separata dalla prima da uno strato impermeabile e di caratteristiche qualitative decisamente migliori, ma che comunque presentano alte concentrazioni di $NH_4^+$ e Fe di origine naturale (geologica).

Dal momento che i rifiuti saranno stoccati su piazzali completamente impermeabili (calcestruzzo armato) dotati di rete di raccolta delle acque superficiali e che si tratta di rifiuti non putrescibili e che non producono percolato, il progetto presentato *non avrà alcun impatto* sulla componente acque sotterranee.

**LITOSFERA**

L'area in esame ricadrebbe, secondo la carta dei suoli del bacino Scolante in laguna di Venezia, nel distretto B3 "*Bassa pianura antica del Brenta*". Il suolo originario ha comunque nel tempo subito una radicale modificazione dovuta ai numerosi apporti di materiali eterogenei di origine antropica per rialzarne le quote. L'area in oggetto si trova in un contesto marcatamente industriale ad elevatissimo livello di antropizzazione. Ciò comporta una vocazione dell'area del tutto compatibile con le attività su di essa svolte e che i proponenti hanno intenzione di attuare.

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, l'area in oggetto è completamente pavimentata e dotata di una adeguata rete di raccolta a gestione acque; lo stoccaggio dei rifiuti avverrà o su piazzali pavimentati con calcestruzzo armato, ovvero, per i rifiuti pericolosi all'interno di magazzini coperti. Per tali motivi non vi sarà contatto diretto tra il rifiuto ed il suolo e/o sottosuolo, e di conseguenza si ritiene che l'impatto sulla componente ambientale Litosfera sia *nullo*.

**RUMORE, VIBRAZIONI E RADIAZIONI**

Per quanto attiene all'inquinamento acustico l'intera area di stabilimento ricade in una zona industriale (classe VI nel Piano di zonizzazione acustica comunale) con limite massimo di immissione pari a 70 dB(A). All'interno dello stabilimento la formazione di rumori è conseguente all'attività del forno KALDO ed alle attrezzature ad esso collegate, del frantoio per la riduzione volumetrica dei rottami e delle scorie inerti di maggiori dimensioni (peraltro attivo solo saltuariamente in base alle necessità), al vaglio e al movimento delle macchine operatrici.

Le valutazioni acustiche finora eseguite non hanno mai rilevato il superamento dei limiti di legge al perimetro della proprietà.

All'interno del sito non sono segnalate sorgenti di vibrazioni, se non quelle dovute al traffico veicolare lungo via dell'elettricità.

Per quanto concerne le radiazioni non ionizzanti sono presenti nei pressi della Ditta due linee di Alta Tensione da 132 kV (Terna singola), che possono creare un lieve campo elettromagnetico. Non sono riconoscibili invece radiazioni di tipo ionizzante.

Il progetto presentato potrà avere un *lieve* impatto *negativo* sulla componente rumore dovuta essenzialmente all'attività del frantoio ed al movimento delle macchine operatrici. Nessun impatto si avrà su vibrazioni e radiazioni.

In merito alla componente rumore la Commissione ritiene di concordare con la prescrizione impartita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, a pagina 7/7 del proprio parere, del 20.09.2010 (in allegato al presente parere).

In relazione alla medesima componete ambientale, la Commissione ritiene di fare proprie le prescrizioni impartite dalla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, come da parere acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 05.10.2009, con prot. n. 533111/45/07 E. 410.01.1 e di seguito riportate:

- "*siano attentamente rispettate le azioni previste nelle pagine da 27 a 37 per le singole componenti - par, 3.10.1 Atmosfera: aria, 3.10.2 Ambiente Idrico: acque superficiali, 3.10.3 Ambiente Idrico: acque sotterranee, 3.10.4 Litosfera: suolo, 3.10.5 Litosfera: sottosuolo, 3.10.6 Ambiente Fisico: rumore, vibrazioni e radiazioni, 3.10.7 Biosfera: flora e vegetazione, 3.10.8 Biosfera: fauna, 3.10.9 Biosfera: ecosistemi, 3.10.10 Ambiente Umano: salute e benessere, 3.10.11 Ambiente Umano: paesaggio, 3.10.13 Ambiente Umano: assetto territoriale (insediamenti umani), 3.10.14 Ambiente Umano: assetto territoriale (viabilità) – delle relazioni per la Valutazione di Incidenza Ambientale esaminata, allo scopo di limitare qualsiasi potenziale impatto su questa specifica componente*."

**BIOSFERA**

Il sito in oggetto, seppure in fregio alla Laguna di Venezia, è localizzato in un territorio altamente antropizzato e con una forte impronta industriale, e per questo motivo particolarmente compromesso dal punto di vista di varietà di specie vegetali ed animali. Per quanto attiene alla fauna il sito non rappresenta un habitat ideale per alcun tipo di animale, se non per qualche specie ornitica di passaggio. Nell'area in esame la vegetazione è pressoché assente o limitata a strette

aiuole lungo i margini dei lotti e a radi filari di alberi ai margini delle strade. Entro il lotto in esame non sono presenti elementi vegetazionali.
Di particolare interesse è invece la Laguna di Venezia che, soprattutto nelle zone meno antropizzate, rappresenta l'habitat ideale per numerose specie sia vegetali che animali. Le aree di una certa importanza naturalistico - ambientale della laguna risultano, comunque, abbastanza distanti dal sito e quindi non direttamente coinvolte dall'eventuale impatto dell'opera.
Le operazioni in progetto avranno un impatto *nullo* sulle componenti flora, vegetazione ed ecosistemi; un impatto *negativo lieve* è stato individuato per la componente ambientale fauna soprattutto per il disturbo arrecato dalle emissioni sonore provocate dalle attività di ricondizionamento dei rifiuti (frantumazione e vagliatura) e dalla movimentazione delle macchine operatrici.
In merito alla componente rumore la Commissione ritiene di concordare con la prescrizione impartita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, a pagina 7/7 del proprio parere, del 20.09.2010 (in allegato al presente parere).
In relazione alla medesima componete ambientale, la Commissione ritiene di fare proprie le prescrizioni impartite dalla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, come da parere acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 05.10.2009, con prot. n. 533111/45/07 E. 410.01.1 e di seguito riportate:

- "*siano attentamente rispettate le azioni previste nelle pagine da 27 a 37 per le singole componenti - par, 3.10.1 Atmosfera: aria, 3.10.2 Ambiente Idrico: acque superficiali, 3.10.3 Ambiente Idrico: acque sotterranee, 3.10.4 Litosfera: suolo, 3.10.5 Litosfera: sottosuolo, 3.10.6 Ambiente Fisico: rumore, vibrazioni e radiazioni, 3.10.7 Biosfera: flora e vegetazione, 3.10.8 Biosfera: fauna, 3.10.9 Biosfera: ecosistemi, 3.10.10 Ambiente Umano: salute e benessere, 3.10.11 Ambiente Umano: paesaggio, 3.10.13 Ambiente Umano: assetto territoriale (insediamenti umani), 3.10.14 Ambiente Umano: assetto territoriale (viabilità) – delle relazioni per la Valutazione di Incidenza Ambientale esaminata, allo scopo di limitare qualsiasi potenziale impatto su questa specifica componente*."

**AMBIENTE UMANO (paesaggio – assetto territoriale – beni culturali - salute e benessere)**
L'area di Porto Marghera, in cui si situa la Società in esame è stata in passato sottratta alla laguna attraverso numerosi interventi di imbonimento e colmate. Ciò ha determinato una forte modifica dell'identità originaria del paesaggio dalle attività antropiche. Il paesaggio naturale, quasi completamente oscurato dalle industrie e dalle sue infrastrutture, è caratterizzato da un grado di naturalità basso o nullo per l'assenza di vegetazione. Nell'area di Porto Marghera permangono tutt'oggi i settori della chimica, del petrolifero, la cantieristica, la metallurgia e siderurgia e dell'energia elettrica che occupano un gran numero di lavoratori, anche se c'è stato un drastico calo dell'occupazione a partire dagli anni '80. L'attività svolta dalla SIMAR non è causa di potenziali danni alla salute degli addetti e dei residenti; la Ditta, infatti, è sottoposta alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e le emissioni prodotte sono sottoposte a specifici trattamenti come prescritto dalla vigente normativa. La presenza dell'impianto di recupero, inoltre, determina una riduzione dei costi di smaltimento di determinate tipologie di rifiuti, ed ha un riflesso economico positivo determinato dal riutilizzo di ulteriori tipologie di rifiuti, normalmente indirizzate allo smaltimento definitivo.
Per questi motivi l'impatto che l'attività in progetto avrà sulla componente ambientale in esame sarà nullo per quanto attiene al paesaggio, l'assetto territoriale e beni culturali.

**CONCLUSIONI**
Per verificare l'impatto globale del presente progetto sull'ambiente nel SIA è stata redatta una matrice che mette in evidenza l'impatto delle azioni più significative sulle diverse componenti ambientali. Ogni impatto è stato ponderato tenendo conto, oltre che dell'importanza delle risorse, anche dell'estensione temporale e spaziale dell'impatto stesso. Il peso finale è dato dal prodotto dei pesi attribuiti rispettivamente alle risorse e alle azioni. L'analisi delle interferenze indotte dall'attivazione delle opere in progetto sulle componenti ambientali interessate, ha permesso di

rilevare l'assenza di impatti negativi rilevanti. In linea generale si ritiene che una corretta gestione dell'impianto e dei suoi vari presidi ambientali contribuisca in misura importante alla minimizzazione delle interferenze con un territorio che pare comunque ampiamente in grado di sopportare impatti che, come detto, si prefigurano di modesta entità.
In conclusione, nessuna componente appare significativamente impattata e comunque non sono previsti peggioramenti ambientali, pur a fronte di un forte aumento della capacità di trattamento della linea rame.

## *2.3* QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Quanto di seguito riportato deriva dall'analisi della documentazione depositata agli atti dal Proponente - SIMAR S.p.A.

### *2.3.1 Inquadramento generale dell'area*

La SIMAR S.p.A. opera da molti anni nel mercato dei metalli non ferrosi, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, occupando una posizione rilevante nella produzione di pani di Rame blister, laminati, leghe e filo di Zinco.
Lo Stabilimento SIMAR di Porto Marghera di Via delle Industrie 22 è collocato nella prima zona, la più vecchia, del grande polo industriale che si estende ai margini della laguna Veneta. Esso è inserito nel contesto completamente urbanizzato, compreso fra i centri abitati di Mestre e Marghera e la laguna di Venezia ed occupa una superficie di circa 86.900 $m^2$ di cui 48.000 $m^2$ coperti.
L'area si sviluppa in direzione Nord-Sud ed è delimitata a Nord da un'ampia strada di collegamento con la grande arteria che unisce Venezia con l'entroterra ed a Sud da un canale navigabile agibile a navi di diversa stazza, anche di rilevanti dimensione, che possono approdare direttamente alla banchina dello stabilimento.
In dettaglio la conformazione attuale dello stabilimento è così sintetizzabile:

- superficie totale 86.902 mq
- superficie coperta totale 48.688 mq

di cui occupata da:

- impianti produttivi: 16.457 mq
- depositi: 20.695 mq
- servizi: 11.536 mq
- superficie scoperta pavimentate (depositi, strade e piazzali) 38.214 mq.

In base al Piano Regolatore Generale del Comune vigente di Venezia il sito ricade all'interno della "*Zona territoriale omogenea D – sottozona D1.1a – Industriale portuale di completamento*".
L'attività svolta dalla Ditta può essere suddivisa nei due seguenti settori:

1. impianto di fusione zinco, preparazione leghe, filo, e laminati;
2. impianto per la produzione di rame raffinato - Sezione termica forno KALDO (unità di conversione).

L'attività di trattamento e recupero dei rifiuti, oggetto della presente istanza, riguarda il settore relativo alla produzione del rame raffinato (sezione KALDO).
Le aree, gli impianti e la descrizione dei processi utilizzati sono definiti in maniera chiara nella documentazione integrativa di settembre 2010.
L'obiettivo del progetto è l'adeguamento del reparto produttivo KALDO con inserimento di nuovi rifiuti che consentiranno l'aumento della produttività rispetto a quella attuale, senza eseguire alcuna modifica di tipo impiantistico, e permetteranno, soprattutto, il recupero di materiali che altrimenti sarebbero destinati allo smaltimento definitivo.

<u>Si evidenzia che, a seguito della modifica proposta, si profilano due diverse competenze per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dei seguenti Enti</u>:

- Regione Veneto: per l'impianto per la produzione di rame raffinato - Sezione termica forno KALDO

- Provincia di Venezia: per l'impianto di fusione zinco, preparazione leghe, filo, e laminati, e comunque per la restante parte dello stabilimento.

La Commissione auspica e raccomanda che, in sede di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva, o di rinnovo le due AIA siano riunificate.

### *2.3.2 STATO DI FATTO*

*Tipologia di trattamenti:*
la Ditta svolge l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, abilitata in procedura semplificata ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 (n. 21 iscrizione al Registro Provinciale).
La gestione dei rifiuti prevede lo svolgimento delle operazioni R4, R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

*Capacità produttive*
Di seguito si riportano i quantitativi autorizzati:

- Quantità massima stoccabile di rifiuti recuperabili 3.450 t
- Quantità massima di rifiuti trattabile 18.800 t/anno
- Quantità media trattabile di rifiuti giornalmente circa 80 t/giorno (circa 240 gg lavorativi l'anno).

*Trattamento e recupero rifiuti*
L'impianto di conversione, denominato KALDO è del tipo TBRC (TOP BLOW ROTARY CONVERTER) costituito essenzialmente da un forno rotante con bocca di carico posta superiormente.

Il processo fusorio è svolto in maniera discontinua e si articola nelle seguenti tre fasi, di durata complessiva di 24 ore:

- caricamento e fusione;
- riduzione/fumigazione;
- raffinazione e colata.

Il calore necessario per le varie fasi del processo è fornito alimentando, con una lancia apposita, una miscela combustibile composta da metano ed ossigeno puro.

La raffinazione del rame nero è ottenuta mediante reazione di ossidazione utilizzando quale agente ossidante, prima aria arricchita in ossigeno ed al termine solo aria.
I principali prodotti ottenuti dal ciclo descritto sono: lingotti rame Blister, ossidi misti zinco, semilavorato, graniglia abrasiva inerte per sabbiature.

*Stoccaggio dei rifiuti*
La messa in riserva dei rifiuti in ingresso allo stabilimento è finalizzata esclusivamente all'attività di recupero dei metalli.
L'attività di messa in riserva è svolta in un'area pavimentata, in cemento armato, esterna per una quantità massima di 3.450 t suddivisa come segue:

| *Denominazione area* | *Tipologia stoccaggio* | *Dimensioni aree (m)* | *Altezza massima cumulo (m)* | *Quantitativo massimo stoccabile (t)* |
|---|---|---|---|---|
| A | Cumuli | 30 x 15 sul piazzale esterno | 5 | 1.400 |
| B | Cumuli<br>Big Bag | 41x50 interna ad un capannone<br>24x17 sul piazzale esterno | 2 | 800 |
| C | Cumuli | 30 x 15 sul piazzale esterno | 1 | 1.050 |
| D | Cumuli | 15 x 5 sul piazzale esterno | 2 | 200 |

*Deposito delle materie prime ottenute*
Il deposito delle materie prime ottenute è effettuato in un'area pavimentata esterna suddivisa come segue:

| *Denominazione area* | *Tipologia stoccaggio* | *Dimensioni aree (m)* | *Altezza massima cumulo (m)* | *Natura materia prima* |
|---|---|---|---|---|
| E | Cumuli | 12 x 20 | 1,5 | Rame Blister |
| F | Cumuli | 50 x 25 | 3 | Graniglia abrasiva |

### *2.3.3 STATO DI PROGETTO*

Il progetto prevede solo la revisione della ripartizione delle aree di stoccaggio e l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti al fine di migliorare la produttività dell'impianto e non si prevedono modifiche dei processi produttivi o dell'impiantistica.
L'Impianto Kaldo è un impianto progettato ed esercìto per il recupero del rame. È un Impianto unico in Italia, ed è sempre stato autorizzato in regime semplificato.
E' chiesto il passaggio al regime autorizzato per rimanere al passo con l'evoluzione del mercato, per rispondere in maniera più completa alle esigenze dei fornitori, che chiedono siano soddisfatte in maniera totale ed esaustiva le loro necessità di allontanare i residui/rifiuti, anche di quelli che non fanno attualmente strettamente parte della filiera lavorativa di Simar.
Di conseguenza sorge la necessità di attivare uno stoccaggio provvisorio di rifiuti, anche pericolosi, in conto terzi, proprio per poter competere almeno nel mercato nazionale.

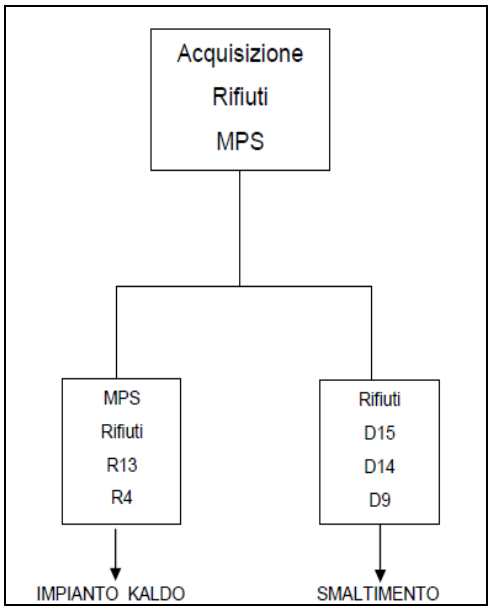


- D9. Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da Dl a Dl2 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, etc.).
- D14. Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
- D15. Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

*Descrizione approfondita delle operazioni proposte D9 e D14:*

- *Operazione D9*
  riguarderà il solo codice CER 10.10.08 e prevede una vagliatura del materiale con l'utilizzo di un vaglio rotante mobile autorizzato, la cui campagna sarà comunicata di volta in volta. Dall'operazione si otterranno due frazioni, che saranno avviate allo smaltimento definitivo presso terzi (la parte vagliata granulometricamente più fine sarà insaccata in big bag), con capacità istantanea massima stoccabile di 120 ton.
  L'operazione D9 sarà condotta al coperto su area di 90 mq - area H – impermeabilizzata e idoneamente delimitata (Vedi planimetria allegata).

Si prevedono le seguenti componenti impiantistiche per procedere a questa operazione:
- Nastro trasportatore in ingresso
- Vaglio rotante con cappa aspirante (le cui emissioni rientrino in quelle non significative)
- Nastro trasportatore in uscita
- Tramoggia raccolta parte fine
- Filtro con abbattimento a maniche (emissioni non significative).

**La Commissione regionale VIA per le motivazioni di seguito addotte**:

a) l'Allegato I della Direttiva del Parlamento Europeo ed del Consiglio 2008/98/CE del 19 novembre 2008 (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), alla voce D 13 "*Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12 (**)*", nelle note riporta: "*In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D 12.";*

b) preso atto che dalla documentazione presentata, le operazioni descritte dalla ditta e identificate sotto la voce D 9 "Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) secondo le previsioni della Direttiva 98/2008", sono invece ascrivibili all'operazione D13;

**ritiene di autorizzare il proponente ad effettuare l'operazione D13, in luogo dell'operazione D9 proposta dalla Ditta.**

- *Operazione D14*

  L'operazione D14 riguarderà i seguenti codici CER:
  - 10.10.05*
  - 10.10.07*
  - 10.10.09*
  - 10.10.11*
  - 11.01.09*
  - 20.01.35*

  e sarà effettuata al fine di:
  - raggruppare rifiuti di modica quantità aventi stesso CER, ma provenienti da fornitori differenti, questo fino al raggiungimento di una quantità da avviare allo smaltimento definitivo;
  - raggruppare rifiuti aventi medesimo CER ma contenuti in colli di capacità diversa tra loro, procedere al ricondizionamento (ad es. cambiare il contenitore) al fine di ridurre il rapporto peso/volume e agevolare il trasporto per lo smaltimento successivo in discarica.

  L'operazione D14 sarà condotta al coperto su un'area di ca. 200 mq impermeabilizzata e idoneamente delimitata e segnalata - area G per i pericolosi (vedi planimetria), con capacità max di 300 ton (D15).

Di seguito sono riportate le varianti previste in progetto suddividendole per tipologia di attività condotte dalla Ditta proponente:

*Nuove operazioni di trattamento sui rifiuti:*

la nuova gestione dei rifiuti, così come descritto nel progetto presentato dalla Ditta, prevede lo svolgimento delle operazioni D9 - D14 - D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e delle operazioni R4, R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

*Nuove tipologie di rifiuti:*

La Ditta ha provveduto a presentare l'elenco di rifiuti autorizzato integrato con le nuove tipologie (evidenziate in giallo) e con relativo riferimento alle operazioni di smaltimento e recupero così

individuate dagli allegati B e C, parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (tabelle del paragrafo 5.2.1 "Elenco Codici CER", dell'Elaborato A1 "Progetto Definitivo - Relazione Tecnico Descrittiva" (Settembre 2009), presentato dal proponente in data 18.09.2009, prot. n. 511512/45/07 E. 410.01.1).

I rifiuti elencati possono essere suddivisi in due famiglie principali:

a) quelli che contengono direttamente il rame, quale componente da recuperare,
b) quelli che presentano utili componenti per la fase di trattamento dei rottami a titolo più elevato.

Nella prima categoria rientrano:

- tutti i rifiuti di scarto dalle lavorazioni primarie nelle lavorazioni metallurgiche e dalle attività meccaniche di finitura,
- i rifiuti prodotti da azioni di trattamento dei metalli e dai loro sistemi di trattamento (effluenti liquidi e gassosi),
- i rifiuti recuperati per cernita e selezione di: veicoli, apparecchi fuori uso, imballaggi, rifiuti da demolizione, rifiuti misti.

Nella seconda categoria invece:

- i rifiuti provenienti dalle attività metallurgiche dei prodotti ferrosi,
- i rifiuti a matrice silicea (vetro e suoi rottami).

*Nuove capacità produttive* (così come descritte nel progetto presentato dalla Ditta):

- Quantità istantanea massima stoccabile di rifiuti recuperabili 3.450 t
- Quantità massima di rifiuti trattabile 45.000 t/anno

La potenzialità effettiva di trattamento dell'impianto suddivisa per operazioni (R4, D9, D14) e suddivise a seconda se i rifiuti sono pericolosi o non pericolosi, così come descritte nel progetto presentato dalla Ditta, sono:

| | | |
|---|---|---|
| **R4** | Rifiuti non pericolosi | 27.300 ton/anno |
| | Rifiuti Pericolosi | 14.500 ton/anno |
| **D9 (*)** | Rifiuti non pericolosi | 200 ton/anno |
| **D14** | Rifiuti Pericolosi | 3.000 ton/anno |
| TOTALE | | 45.000 ton/anno |

*(*) D13 in realtà, come proposto dalla Commissione VIA.*

- Quantità media trattabile di rifiuti giornalmente: circa 130 t/giorno, per circa 320 gg. lavorativi l'anno.

*Trattamento e recupero rifiuti*

Il trattamento e il recupero dei rifiuti sarà effettuato sempre tramite l'ausilio dell'impianto di conversione, denominato KALDO è del tipo TBRC (TOP BLOW ROTARY CONVERTER).
Non sono previste modifiche all'impiantistica ed ai processi produttivi già descritti.
I rifiuti di maggiore dimensione saranno sottoposti, prima di essere avviati alla fusione, a ricondizionamento volumetrico mediante frantumazione tramite un frantoio a mascelle installato nell'area esterna.
Il suo funzionamento è discontinuo e le operazioni di macinazione sono eseguite soltanto nel momento di effettiva necessità e disponibilità dei rifiuti.
I rifiuti macinati sono nuovamente disposti nell'area di stoccaggio, da cui i mezzi possono avviarli al processo di fusione secondo le "ricette" stabilite.
Gli scarti di questa operazione, che interessano la formazione di scorie di maggiori dimensioni, vengono assoggettati ad un processo di ricondizionamento volumetrico tramite l'utilizzo di una serie di apparecchi:

- un mulino a mascelle, che riduce la dimensionale media a valori inferiori ai 10 ÷ 12 cm;

- un vaglio a scosse che separa una frazione grossolana di dimensione maggiore di 8 cm che sarà alimentata nuovamente al frantoio a mascelle, mentre quella fine sarà avviata ad un mulino a campana,
- un mulino a campana, dedicato ad ottenere materiali con una pezzatura media di 3 cm,
- un vaglio classificatore, per eliminare eventuali materiali di dimensioni maggiori che vengono rimessi in testa al ciclo di ricondizionamento volumetrico.

Tra il mulino a mascelle ed il primo dei due vagli, è installata una elettrocalamita, che separa le frazioni ferrose eventualmente presenti, che vengono rimesse all'interno del forno per esercitare la funzione di scorificante.

*Nuova organizzazione aree di stoccaggio dei rifiuti*

La quantità istantanea massima stoccabile di rifiuti recuperabili nell'impianto sarà di 3.450 t. Il deposito sarà suddiviso in:

- 2.750 t di rifiuti classificati pericolosi;
- 700 t rimanenti per quelli classificati non pericolosi.

La conferibilità dei rifiuti classificati come pericolosi impone una revisione delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti in ingresso allo stabilimento in attesa del loro trattamento/recupero. In particolare si destineranno delle aree coperte, e quindi maggiormente protette, ai rifiuti pericolosi ed in particolare:

- **la nuova area "G",** ubicata all'interno del Reparto Sezione termica rame.

Le aree ospiteranno inoltre anche i rifiuti che presentano una dimensione particolarmente fine e quindi risulterebbe maggiormente esposta ai trascinamenti dovuti alle condizioni meteorologiche avverse.

I due siti risultano, oltre che pavimentati, anche coperti ed ubicati all'interno di due strutture dotate di tamponature laterali, particolarmente protetti pur offrendo le necessarie disponibilità di movimento per i mezzi deputati allo spostamento dei rifiuti.

Di seguito sono descritte le caratteristiche della nuova organizzazione delle aree di stoccaggio:

| *Denominazione area* | *Tipologia stoccaggio* | *Tipologie rifiuti* | *Dimensioni aree (m)* | *Tipologia area* | *Altezza massima cumulo (m)* | *Quantitativo massimo stoccabile (t)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Cumuli | Non pericolosi | 30 x 15 | Area scoperta, su piazzale esterno | 5 | 1.400 |
| B1 | Cumuli | Non pericolosi | 24 x 17 | Area scoperta, su piazzale esterno | 2 | 270 |
| B2 | Cumuli Big Bag | Non pericolosi | 41 x 50 | Area interna coperta | 2 | 530 |
| C | Cumuli | Non pericolosi | 30 x 15 | Area scoperta, su piazzale esterno | 1 | 1.000 |
| D | Cumuli | Non pericolosi | 15 x 5 | Area scoperta, su piazzale esterno | 2 | 200 |
| G | Cumuli | Pericolosi | 29 x 15 | Area coperta | 5 | 2.750 |

Tutte le aree saranno segnalate, pavimentate e delimitate con New Jersey mobili.

*Nuova organizzazione delle aree di deposito delle materie prime ottenute*

Il deposito delle materie prime rimarrà invariato, nelle seguenti aree esterne pavimentate:

| *Denominazione area* | *Tipologia stoccaggio* | *Dimensioni aree (m)* | *Altezza massima cumulo (m)* | *Natura materia prima* |
|---|---|---|---|---|
| E | Cumuli | 12 x 20 | 1,5 | Rame Blister |
| F | Cumuli | 50 x 25 | 3 | Graniglia abrasiva |

*Rifiuti prodotti dall'attività*

Non sono previste variazioni alla tipologia di rifiuti prodotti. Essi (oli, imballaggi, ecc…) derivano principalmente dalle operazioni di manutenzione delle strutture impiantistiche ed agli inevitabili scarti dei materiali utilizzati e prodotti; tale produzione riguarda anche gli altri cicli produttivi di stabilimento e non solo quelli oggetto della gestione dei rifiuti.

I codici CER dei rifiuti prodotti durante l'intero ciclo produttivo di tutto lo stabilimento sono riportati a nelle tabelle del paragrafo 5.6 "Rifiuti prodotti", dell'Elaborato A1 "Progetto Definitivo - Relazione Tecnico Descrittiva" (Settembre 2009), presentato dal proponente in data 18.09.2009, prot. n. 511512/45/07 E. 410.01.1.

Di seguito si riportano i dati significativi, presentati dal proponente, della produzione storica di tali rifiuti:

| Codice CER | Stato fisico | Quantità annua prodotta | Fase di provenienza | Stoccaggio | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N° area | Modalità | Destinazione |
| 10 06 01 | Solido | 11.227.580 Kg | 4 K Granulazione scoria | Area 1 ( 1.1 ) | Sfusi in cumulo | R4 |
| 10 06 07 | fango palabile | 2.352.660 Kg | 2 K Fusione e raffinazione rame | - | Sfusi in cumulo | R4 |
| 12 01 09 | Liquido | 43.140 Kg | Pulizia Vasche e laminazione nastri e trafile filo di zinco | - | Sfusi Autobotte | D9 |
| 15 01 06 | solido | 53.100 Kg | Imballaggi materiali materie prime Zinco e big Bags prodotti rame | Area 2 ( 2.3 ) | Sfusi in cumulo | R13 |
| 16 11 04 | Solido | 120.750 Kg | Manutenzione refrattario forno Kaldo | Area 2 ( 2.1 ) | Sfusi in cumulo | R5 |
| 17 09 04 | Solido / polverulento | 248.240 Kg | Manutenzione strade piazzali manufatti di edilizzia | Area 2 ( 2.2 ) | Sfusi in cumulo | R5 |
| 17 04 04 | Solido e polverulento | 1.842.048 Kg | 2 Z - 3 Z Scorifica Forno: Aiax fusione zinco e Forni Demag fusione leghe. | 13 | Sfusi in cumulo Matarozze inpilate su pallets | R4 |

### *2.3.4 Camini che danno luogo ad emissioni in atmosfera relativi all'area dell'intervento*

Nell'area dell'intervento, i camini che danno effettivamente luogo ad emissioni in atmosfera sono:

- C76 impianto fusorio KALDO
- C115 impianto formazione granulato inerte (impianto in attesa di autorizzazione non ancora avviato)
- C60 impianto essiccamento campioni di rame,

di questi:

- per il C76 i limiti d'emissione sono stati autorizzati dalla Provincia con Decreto 1.05.2005, recepiti in AIA del 31.03.2008,
- il C115 è di nuova denominazione e sostituisce il C55 "*Camino avviamento ex forno Maerz*", inattivo da tempo i cui valori d'emissione sono riportati nell'istanza AIA allegata alla richiesta "*Modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione Kaldo*",
- il C60 è asservito ad un impianto di essiccamento campioni di rame ed ha un'emissione poco significativa. Tale camino è riportato nell'elenco dei camini autorizzati dalla Provincia di Venezia.

I camini non più utilizzati e che non lo saranno più per il futuro sono:

- C57 forno Maerz
- C55 avviamento ex forno Maerz.

| Nuova sigla del camino | Vecchia sigla del camino | Sigla identificativa sistema di Abbattimento e descrizione | Altezza camino *m* | Sezione uscita fumi *m²* | Velocità uscita fumi alla massima portata *m/s* | Portata massima *Nm³/h* | Inquinanti emessi | Efficienza sistema di abbattimento *%* | Concentrazione misurata (media e max ultimi tre anni) *mg/Nm³* | Concentrazioni limite autorizzate (Prov. Venezia) *mg/Nm³* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | **57**<br>***Impianto Maerz non più in attività dal 2000*** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **115**<br>*Sistema di abbattimento nuovo impianto formazione granulato inerte ( sostituirà la produzione rame Maerz)* | **55** | **FM5** | **30,2** | **0,78** | **2,85** | **8.000** | **Polveri** | **95** | **10** *(progetto)* | *Da autorizzare* |
| | | | | | | | **Ossidi di azoto** | **-** | **20** *(progetto)* | *Da autorizzare* |
| **60** | **60**<br>***Essiccazione campioni rame*** | **N.A** | **6** | **0,03** | **4,44** | **480** | **Polveri** | N.A. | **0,3 - 0,5** | **10** |
| | | | | | | | **Rame** | | **0,0016 - 0,4** | **5** |
| **76** | **76**<br>***Impianto di conversione rame "KALDO"*** | **AV2**<br>**1) Lavaggio fumi di processo**<br>-Ciclone Quencher<br>-Torre Flexibox Venturi<br>-Torre Separatrice a piatti<br>-Torre di sottoraffreddamento a riempimento di anelli<br>**Portata estrazione fumi:**<br>- 50.000 Nm³/h<br>**Perdita di carico:**<br>- 2000 mm C.A.<br>**Mezzo di lavaggio fumi:**<br>-Acqua industriale a rinnovo addizionata con NaOH; pH = 8<br>**Portata acqua di lavaggio:**<br>- 230 m³/h<br><br>**FM2**<br>**2) Filtrazione Ambientale**<br>Filtro a maniche<br>-Maniche filtranti n° 720<br>-Diametro maniche mm 250<br>-Altezza maniche mm 3500<br>-Tessuto maniche: Poliestere<br>-Pulizia maniche: Pulse -jet<br>-Sup.Filtrante: 1800 m²<br>-Portata max : 130.000 Nm³/h | **41** | **2,5** | **13,33** | **120.000** | | | | |
| | | | | | | | *$SO_2$* | 95 | 1,12 - 1,7 | 28,7 |
| | | | | | | | *HCl* | 91 | 0,5 - 1,2 | 9,5 |
| | | | | | | | *IPA* | 93 | 0,009 - 0,024 | 0,044 |
| | | | | | | | *$NO_2$* | 88 | 143 - 195 | 267 |
| | | | | | | | *CO* | 90 | 40 - 61,8 | 89 |
| | | | | | | | *Pb+Cu+Sn* | 95 | 1,22 - 1,35 | 3,54 |
| | | | | | | | *Polveri* | 93 | 4,43 - 5,3 | 14 |
| | | | | | | | *As+Ni* | 90 | 0,015 - 0,02 | 0,077 |
| | | | | | | | *Ferro* | 95 | 0,015 - 0,02 | 0,88 |
| | | | | | | | *Zinco* | 91 | 1,28 - 1,60 | 4,44 |
| | | | | | | | *Aldeidi* | 90 | 0,13 - 0,22 | 0,22 |

Per le emissioni in atmosfera, il gruppo istruttore propone di applicare i limiti del "Decreto Ministeriale 12 Giugno 2002, N. 161 - *Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate*":

**2.2** Tabella

Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati:

*a)* valori medi giornalieri:

| | | |
|---|---|---|
| 1) | polvere totale | 10 mg/m$^3$ |
| 2) | sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT) | 10 mg/m$^3$ |
| 3) | cloruro di idrogeno (HCl) | 10 mg/m$^3$ |
| 4) | floruro di idrogeno (HF) | 1 mg/m$^3$ |
| 5) | biossido di zolfo ($SO_2$) | 50 mg/m$^3$ |
| 6) | $NO_X$ | 200 mg/m$^3$ |

*b)* valori medi su 30 minuti:

| | | A | B |
|---|---|---|---|
| 1) | polvere totale | 30 mg/m$^3$ | 10 mg/m$^3$ |
| 2) | sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT) | 20 mg/m$^3$ | 10 mg/m$^3$ |
| 3) | cloruro di idrogeno (HCl) | 60 mg/m$^3$ | 10 mg/m$^3$ |
| 4) | fluoruro di idrogeno (HF) | 4 mg/m$^3$ | 2 mg/m$^3$ |
| 5) | biossido di zolfo ($SO_2$) | 200 mg/m$^3$ | 50 mg/m$^3$ |
| 6) | $NO_X$ | 400 mg/m$^3$ | 200 mg/m$^3$ |

*c)* valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora:

| | | |
|---|---|---|
| 1) | cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) | totale 0,05 mg/m$^3$ |
| 2) | tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl) | |
| 3) | mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg) | 0,05 mg/m$^3$ |
| 4) | antimonio e i suoi composti, espressi come antimonio (Sb) | totale da 4 a 13 0,5 mg/m$^3$ |
| 5) | arsenico e i suoi composti, espressi come arsenico (As) | |
| 6) | piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) | |
| 7) | cromo e suoi composti, espressi come (Cr) | |
| 8) | cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) | |
| 9) | rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) | |
| 10) | manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) | |
| 11) | nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) | |
| 12) | vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) | |
| 13) | stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn) | |

Questi valori medi si applicano anche ai metalli ed ai loro composti presenti nelle emissioni anche sotto forma di gas e vapori.

*d)* valori medi durante il periodo di campionamento di 8 ore:

| | | |
|---|---|---|
| 1) | idrocarburi policiclici aromatici IPA | 0,01 mg/Nm$^3$ |
| 2) | PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 mg/Nm$^3$ |

**2.3** Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati i seguenti valori limite per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO):

*a)* 50 mg/Nm$^3$ di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;

*b)* 100 mg/Nm$^3$ di gas di combustione di tutte le misurazioni determinate come valori medi su 30 minuti.

**2.4** Non si deve tener conto degli agenti inquinanti di CO che non derivano direttamente dalla utilizzazione di rifiuti come pure di CO se:

- maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste dal processo di produzione;
- il valore C rifiuti (come precedentemente definito) per le diossine e i furani è rispettato.

**2.5** I valori limite di emissione sono rispettati:

- se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo 2.2, lettera *a)*, e al paragrafo 2.3, lettera *a)*, e tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna A, paragrafo 2, lettera *b)*, ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B, paragrafo 2.2, lettera *b)*, e se è rispettata la disposizione di cui al paragrafo 2.3, lettera *b)*;
- se tutti i valori medi rilevanti nel periodo di campionamento di cui al paragrafo 2.2, lettere *c)* ed *e)*, non superano i valori limite di emissione stabiliti in tale capoverso.

**2.6** In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti di cui viene effettuato il recupero, il valore limite totale delle emissioni (C) deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente.

**2.7** Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'articolo 3, comma 2, del d.m. 12 luglio 1990.

**2.8** Per la determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani si applicano i metodi di misurazione CEN 1948. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124.

**2.9** Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) si riferisce alla somma dei seguenti:

- Benz[a]antracene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Indeno[1,2,3-cd]pirene

Il camino di gran lunga più importante è il camino 76. I valori limite di emissione per i metalli saranno ridotti di circa il 90%; si confrontino ad es. il limite attuale di 3,54 mg/Nm$^3$ per Pb+Cu+Sn, con il limite di 0,5 mg/Nm$^3$ per 10 metalli di cui al punto c) sopra, che comprendono i tre metalli interessati.

<u>Misure di prevenzione che saranno adottate per evitare le emissioni diffuse di polveri.</u>

I materiali polverulenti saranno contenuti in big bag. L'eventuale materiale in cumuli sarà in ogni caso mantenuto umido tramite nebulizzazione con acqua e si implementerà la spazzatura giornaliera dei piazzali di stoccaggio e movimentazione

*<u>2.3.4.1 Sistema di trattamento delle emissioni prodotte dal forno KALDO</u>*

Anche nella nuova configurazione impiantistica, le emissioni prodotte dalla sezione termica forno KALDO, dell'impianto per la produzione di rame raffinato, sono sottoposte ad un specifico trattamento a umido costituito da una camera di espansione (Quencher - Venturi) e da 2 torri di lavaggio. L'acqua di lavaggio dei gas é inviata a 2 decantatori a lamelle nei quali avviene una separazione degli ossidi metallici misti di zinco. I gas depurati sono inviati al camino n. 76.

Gli ossidi subiscono un processo di separazione tramite filtropressatura.

Eventuali fumi che fuoriescono dal forno sono captati all'interno della struttura di aspirazione "casing" destinata al contenimento dell'intera struttura del forno di fusione, depurati al filtro a maniche De Cardenas, munito di cicloni di abbattimento e successivamente convogliati sempre al camino n° 76.

Per la nuova configurazione impiantistica i progettisti ritengono di utilizzare il succitato sistema di trattamento delle emissioni prodotte dal forno KALDO, così come già autorizzato e dimensionalmente adeguato.

### *2.3.5 Sistema di smaltimento delle acque e dei reflui*

L'insediamento è dotato di un sistema di reti fognanti sostanzialmente separato fra:

- acque di processo;
- acque meteoriche;
- acque nere e sanitarie;
- collettore per acque industriali con troppo pieno di sfioro all'Impianto Consortile.

La Ditta SIMAR S.p.A. è in possesso dell'Autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue industriali del 06/11/2007 prot. n. 49489 rilasciata dall'azienda municipale VESTA S.p.A. (Gruppo Veritas S.p.A.) gestore della rete fognaria del Comune di Venezia e degli impianti di depurazione. Tale autorizzazione è stata successivamente ricompresa nell'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata dalla Provincia di Venezia in data 31/03/2008 prot. n. 22348/08.

Le acque meteoriche provenienti dalle aree di stoccaggio dei rifiuti sono inviate all'impianto di trattamento chimico fisico aziendale.
I reflui e le acque raccolte sono conferiti, assieme alle acque depurate, alla condotta consortile attraverso tre punti di conferimento autorizzati e segnatamente:

- *17A*: relativo al settore portineria e servizi aziendali che scarica nella condotta ubicata in Via delle Industrie;
- *17B*: relativo al settore officine che scarica nella condotta ubicata in Via delle Industrie;
- *17C*: relativo all'impianto di depurazione acque aziendale che scarica nella condotta ubicata in Via F. Gioia lungo il lato occidentale dell'insediamento.

Gli scarichi convergono tramite collettori consortili all'Impianto di trattamento di Fusina in gestione alla Società Vesta del Gruppo Veritas.
Lo scarico è condizionato al mantenimento entro i limiti dei parametri chimico-fisici stabiliti dall'ente gestore della rete e dell'impianto di trattamento consortile.
Per la nuova configurazione impiantistica i progettisti ritengono di utilizzare il succitato sistema di smaltimento delle acque e dei reflui, così come già autorizzato e dimensionalmente adeguato.

### *2.3.7 Viabilità di accesso e movimentazione mezzi di trasporto*

Il sito è collegato direttamente a una viabilità destinata alla circolazione dei mezzi di trasporto connessi con le attività industriali di Porto Marghera. Le arterie locali indirizzano agevolmente i mezzi nella Tangenziale di Mestre e, quindi, nella rete autostradale. Lo stabilimento ha in disponibilità, inoltre, una banchina che permette il collegamento marittimo tramite il Canale Industriale Nord.
L'attuale attività di stabilimento interessa una movimentazione media di circa 26 mezzi/giorno tra autotreni ed autoarticolati (nel complesso delle movimentazioni sia dei prodotti commercializzati sia per quanto attiene ai rifiuti in ingresso o in uscita).
La movimentazione dei materiali via nave è generalmente limitata ad uno o due approdi all'anno.
L'aumento della produttività connessa alla presente istanza comporterà una variazione di mezzi stimabile in circa 1,5 mezzi/giorno, cioè di circa il 6% rispetto al traffico attuale.
Il movimento mezzi di trasporto attuale di circa 26 mezzi/giorno incrementerà a circa 28 mezzi/giorno.
I progettisti dichiarano che la movimentazione dei materiali via nave continuerà a rimanere saltuaria come avviene attualmente.

### *2.3.8 Ripristino ambientale*

I progettisti ritengono che la dismissione dell'impianto SIMAR S.p.A. potrà essere conseguente a:

- mutazioni delle condizioni del mercato che non rendono più conveniente l'attività;
- intervento di nuovi vincoli normativi;

- trasferimento dell'impianto.

Si tratta di ipotesi che non rientrano attualmente nelle previsioni della Ditta e che, se attuate, comporteranno il ripristino dell'area in funzione della sua nuova destinazione.
La Ditta ritiene che, in considerazione del fatto che l'area oggetto d'intervento fa parte di un complesso più ampio di produzione pani di rame blister, laminati, leghe e filo di Zinco dotata di tecnologia che si è perfezionata nel tempo in funzione delle esigenze di mercato e delle mutazioni della normativa in campo ambientale, di non intervenire sull'impiantistica presente e di indirizzare il ripristino alla sistemazione delle zone direttamente interessate dall'attività di gestione dei rifiuti in previsione dell'insediamento di una nuova attività rientrante, sempre, nel settore metallurgico.
Gli interventi di ripristino saranno diretti alla pulizia ed alla manutenzione delle strutture. Le varie operazioni saranno eseguite mediante l'ausilio di cassoni, al fine di permettere la raccolta separata dei materiali di risulta, i quali saranno destinati allo smaltimento od al recupero in base alla loro tipologia:

- Piazzali pavimentati in cemento armato utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi e delle materie prime e per la viabilità interna. (Conservati)
  Le pavimentazioni e la viabilità interna saranno funzionali anche alla futura attività.
  Saranno eseguiti interventi di ripristino, se necessario, di porzioni del piano topografico attraverso la ricostituzione della pavimentazione.
- Edifici industriali utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in polvere in big-bags e rifiuti pericolosi. (Conservati)
  Le caratteristiche dei fabbricati permettono diverse possibilità future di utilizzo (ricovero mezzi, magazzino, ecc…) e di conseguenza le strutture saranno sostanzialmente inalterate.
  I rifiuti stoccati saranno asportati ed inviati al recupero o allo smaltimento come da normativa. Sarà eseguita la pulizia della pavimentazione interna ed altri eventuali piccoli interventi di ripristino delle pavimentazioni e delle strutture.
- Sistema di raccolta delle acque meteoriche costituito da pozzetti con caditoia e vasche con griglia. (Conservato)
  Il sistema è associato al piazzale esterno e sarà, di conseguenza, mantenuto. Gli interventi da attuare saranno diretti allo spurgo e pulizia delle condotte, dei pozzetti e delle vasche.
- Impianto di depurazione acque di tipo chimico fisico (Conservato)
  Struttura funzionale con la gestione delle acque meteoriche e dei reflui.
  Gli interventi da attuare sono relativi alla manutenzione come specificato nei manuali operativi.
- Impianto di conversione forno rotante KALDO ed impiantistica collegata con relativo edificio di contenimento. (Conservato)
  L'impiantistica, come specifica, sarà mantenuta in quanto sarà utilizzata anche nella futura nuova attività.
  Sarà eseguita la normale manutenzione come specificato nei manuali operativi e la pulizia della pavimentazione interna ed altri eventuali piccoli interventi di ripristino delle pavimentazioni e delle strutture.
- Impianto di trattamento aria. (Conservato)
  L'impianto è collegato all'impianto di conversione forno rotante KALDO e sarà, di conseguenza, mantenuto.
  Sarà eseguita la normale manutenzione come specificato nei manuali operativi.
- Frantoio fisso. (Conservato)
  L'impianto potrà essere utilizzato anche nell'attività futura.
  Sarà eseguita la pulizia della macchina, dei nastri e delle tramogge e la normale manutenzione come specificato nei manuali operativi.
- Box di deposito scorie inerti e reagenti. (Conservato)
  Conservati.

Sono strutture utili per l'attività futura come stoccaggio di materie prime o reagenti.
Sarà eseguita la pulizia ed eventuali interventi di ripristino delle strutture.

### *2.3.9 Ipotesi alternative considerate*

Viene di seguito effettuata la valutazione delle alternative. In particolare tale valutazione, che può riguardare numerosi aspetti del progetto, prenderà in considerazione diverse ipotesi in merito a:

a) *Rinuncia del progetto, mantenendo di conseguenza solo l'attuale impianto di trattamento inerti (Opzione zero).*
Con questa ipotesi non vengono realizzate le nuove strutture e viene mantenuto l'attuale impianto.
L'impatto ambientale rimane invariato sia per l'attività eseguita in corrispondenza dell'attuale impianto, che per l'attività collegata di movimento mezzi per il trasporto dei materiali.
Per contro verrà impedita la crescita della Ditta ed i conseguenti benefici indiretti sulla realtà economica locale, ed inoltre, verrà a mancare quel possibile contributo in termini di conoscenza scientifica e impiantistica all'evoluzione dei processi di trattamento per il recupero dei rifiuti in alternativa alla discarica.

b) *Creare un impianto che preveda lo stesso fine del progetto ma con l'impiego di tecnologie diverse da quelle prescelte.*
Le caratteristiche dell'impianto prescelto sono il risultato di un attento vaglio delle tecnologie disponibili attualmente, in tema di recupero dei rifiuti, che ha considerato soprattutto la qualità del prodotto ottenuto e la convenienza economica senza sottovalutare naturalmente l'aspetto ambientale. La tipologia del processo di gestione dei materiali in ingresso ed uscita è il medesimo da anni e risulta in linea con le normali pratiche utilizzate per la selezione, cernita e riduzione volumetrica dei materiali ferrosi. Anche l'assetto impiantistico e tecnologico risulta adeguato alla tipologia di materiali e lavorazioni ed è dotato di presidi ambientali adeguatamente dimensionati.

c) *Ubicare l'impianto di progetto in altro sito o smembrarlo in più siti.*
L'attuale area è predisposta ad accogliere tale attività perché:

- Verranno utilizzate aree già a disposizione della Ditta SIMAR S.p.A. Non vi è dunque necessità di nuove acquisizioni;
- Su dette aree sono già presenti delle strutture che possono essere facilmente adattate agli usi previsti;
- Le nuove aree sono adiacenti all'impianto esistente, ed è dunque possibile utilizzare alcune delle attrezzature già esistenti come ad esempio la pesa e gli uffici;
- Il sito risulta baricentrico rispetto al territorio servito dalla Ditta.

Una localizzazione diversa determinerebbe altre conseguenze, che sono state giudicate meno compatibili dal punto di vista ambientale; tra le ragioni più significative si citano le seguenti:

- l'acquisizione, lo studio e la caratterizzazione ex novo di nuove aree da adibire ad impianto di stoccaggio di materie prime secondarie;
- la creazione nel nuovo sito, di nuove infrastrutture di servizio, che sono invece già esistenti.

In conclusione, il vaglio degli interventi alternativi eseguito, mette in evidenza che la scelta adottata rappresenta la soluzione migliore per il perseguimento del fine preposto. È da mettere in evidenza che le caratteristiche dell'impianto, ed in particolare, la varietà della tipologia dei rifiuti da trattare e dei prodotti da ottenere, sono il risultato di una determinata richiesta del mercato. Si rimarca che la scelta della tecnologia adottata rappresenta il risultato di un attento studio sulle conoscenze attuali nel campo dell'impiantistica nel settore del recupero dei rifiuti, al fine di ottenere prodotti soddisfacenti per il loro impiego nelle costruzioni edili.
Infine, la suddivisione dell'impianto di progetto in più siti delocalizzati in punti geograficamente diversi, rappresenta una soluzione non percorribile sia dal punto di vista ambientale che logistico ed economico.

## 3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), né tra le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). I Siti della Rete Natura 2000 più prossimi all'area di intervento sono i seguenti:

- SIC IT 3250031 "Laguna Superiore di Venezia";
- ZPS IT 3250046 "Laguna di Venezia".

Il proponente ha redatto, con riferimento alla Guida Metodologica della Regione Veneto, la Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale, al fine di verificare la potenziale incidenza ambientale dell'intervento, sui più vicini Siti della Rete Natura 2000, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 18.09.2009, con prot. n. 511512//45/07 E. 410.01.01.

Tale relazione è stata poi esaminata dagli competenti Uffici della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, che hanno redatto una relazione (acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa VIA in data 05.10.2009, con prot. n. 533111/45/07 E.410.01.1), con proposta di parere favorevole con n. 1 prescrizione, che si riporta integralmente di seguito:

*"siano attentamente rispettate le azioni previste nelle pagine da 27 a 37 per le singole componenti - par, 3.10.1 Atmosfera: aria, 3.10.2 Ambiente Idrico: acque superficiali, 3.10.3 Ambiente Idrico: acque sotterranee, 3.10.4 Litosfera: suolo, 3.10.5 Litosfera: sottosuolo, 3.10.6 Ambiente Fisico: rumore, vibrazioni e radiazioni, 3.10.7 Biosfera: flora e vegetazione, 3.10.8 Biosfera: fauna, 3.10.9 Biosfera: ecosistemi, 3.10.10 Ambiente Umano: salute e benessere, 3.10.11 Ambiente Umano: paesaggio, 3.10.13 Ambiente Umano: assetto territoriale (insediamenti umani), 3.10.14 Ambiente Umano: assetto territoriale (viabilità) – delle relazioni per la Valutazione di Incidenza Ambientale esaminata, allo scopo di limitare qualsiasi potenziale impatto su questa specifica componente."*

Tale parere, conclusioni e prescrizione sono recepiti in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

## 4. ASPETTI PAESAGGISTICI

Il proponente ha provveduto a presentare il Certificato di Destinazione Urbanistica redatto dal Comune di Venezia (VE) in data 12.12.2007, nel quale viene dichiarata l'assenza di vincoli di ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio".

Pertanto l'assenza del vincolo paesaggistico non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio".

## 5. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Le osservazioni e i pareri presentati sono stati tutti considerati in sede d'istruttoria ed hanno contribuito nelle diverse fasi del procedimento, in particolare a predisporre la richiesta di integrazioni al proponente, alla stesura del presente parere e delle successive prescrizioni.

Riguardo ai rilievi mossi nelle osservazioni, la Commissione rileva che le stesse evidenziano lacune nello SIA e nel progetto presentato. Riguardo al merito delle motivazioni addotte per l'espressione di osservazioni, si rileva come alcune di esse possano essere superate con l'indicazioni di prescrizioni, mentre altre sono già state risolte nel corso dell'iter procedurale, attraverso i chiarimenti forniti.

Si riportano di seguito le principali argomentazioni esposte nelle osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni di risposta:

### 5.1 *Comune di Venezia (VE) (parere prot. n. 180424/45.07 E. 410.01.1 del 31.03.2010)*

Viene allegata copia della Deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 76 del 09.02.2010 ove si esprime parere non favorevole di compatibilità ambientale del progetto, per le motivazioni di seguito brevemente riassunte:

*a)* <u>*Compatibilità con PRG comune di Venezia.*</u>
*Il progetto esaminato non risulta conforme alla strumentazione urbanistica comunale, per contrasto con gli artt. 14 e 25 delle N.T.A. della Variante di P.R.G. per Porto*

*Marghera come evidenziato nella relazione istruttoria di cui alla Delibera di Consiglio Comunale di Venezia n. 76 del 09.2.2010.*

La Commissione osserva che il Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia è stato approvato con D.P.R. del 17.12.1962. Successivamente sono state approvate dalla Regione del Veneto: la "Variante al P.R.G. per Porto Marghera", con D.G.R.V. n. 350 del 09.02.1999, e la "Variante al P.R.G. per la Terraferma", con D.G.R.V. n. 3905 del 03.04.2004.

In base al P.R.G. vigente il sito ricade all'interno di:

- "Zona territoriale omogenea D – sottozona D1.1a – Industriale portuale di completamento",
- area elencata tra quelli dei "Siti di interesse nazionale" (D.M. 23.02.2000),
- "Fascia di rispetto degli elettrodotti",
- "Conterminazione lagunare" (D.M. 09.02.1999),
- "Centri abitati".

In merito alla compatibilità dell'intervento con le Norme Tecniche d'Attuazione della Variante di P.R.G. per Porto Marghera, si riporta di seguito un estratto delle previsioni degli artt. 14 e 25 delle stesse NTA:

*" (…) art. 14:*

*Stanti le peculiari caratteristiche, vocazioni ed esigenze di Porto Marghera, le destinazioni d'uso -principali e/o compatibili- sono limitate alle seguenti, intendendosi vietate tutte le altre:*

*1) destinazioni produttive:*

*…omissis…*

*2) destinazioni terziarie:*

*…omissis…*

*3) destinazioni residenziali:*

*…omissis…*

*4) destinazione a servizi pubblici e/o privati quali:*

*4.1) impianti tecnologici (idrici, di depurazione, di sollevamento, di distribuzione dell'energia; di raccolta e di trattamento dei rifiuti da parte di enti pubblici ovvero -se relativi ai soli rifiuti prodotti dalla propria attività in sito- da parte di soggetti privati);*

*…omissis…(…)".*

*" (…) art. 25:*

*La Zona industriale portuale di completamento (D1.1a) ha, quali destinazioni principali, quelle di cui ai punti 1.1, 1.4, 1.5 e 1.7 del precedente art.14; quali destinazioni compatibili, quelle di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 3.2 e 4 (con esclusione di quelle di cui ai punti 4.3 e 4.4.) di cui al ricordato art.14.*

*Sono esclusi:*

- *industrie insalubri di prima classe ai sensi dell' art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie;*
- *tutte le attività basate sulla produzione, lavorazione, e stoccaggio di sostanze cancerogene.*

*In ogni caso non sono compresi in tale esclusione gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti utili all'ammodernamento e al miglioramento tecnologico delle produzioni esistenti nell'ambito di Porto Marghera, né le trasformazioni ed adeguamenti funzionali e tecnologici di questi ultimi, a condizione che rispettino le prescrizioni relative alla sicurezza degli impianti stessi.*

*…omissis…(…)".*

Da quanto rilevato, il progetto, secondo il parere del Gruppo Istruttorio della Commissione regionale V.I.A. appare in linea con il PRG comunale, mentre secondo quanto osservato dalla Provincia di Venezia ed il Comune di Venezia, non appare

conforme con le previsioni degli artt. 14 e 25, delle Norme Tecniche d'Attuazione della Variante di P.R.G. per Porto Marghera.
Per le valutazione su tale aspetto, si rimanda a quanto segue.
L'intervento non prevede, come descritto negli elaborati e come dichiarato dal proponente con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 16.09.2010 - prot. n. 489522/45/07 E.410.01.1:

- la realizzazione di nuovi manufatti o la modifica degli esistenti;
- la realizzazione di opere che modificano esternamente gli immobili;
- modifiche alla pavimentazioni ed attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001;
- taglio di alberi ad alto fusto;
- realizzazione di manifattori temporanei.

Sono invece previste alcune modifiche gestionali, in relazione alle nuove tipologie di rifiuti da conferire, tali da comportare una revisione, non sostanziale, dell'organizzazione degli stoccaggi.
Il Gruppo Istruttorio pur ritenendo che l'intervento sia linea con le previsioni delle Norme Tecniche d'Attuazione della Variante di P.R.G. per Porto Marghera, visto:

- la localizzazione dell'intervento in una zona industriale;
- la tipologia e le caratteristiche tecnologiche dell'impianto;
- la natura dei materiali trattati;
- la conformità con gli ulteriori strumenti pianificatori e con la normativa di settore vigenti (sia a carattere regionale che provinciale);
- gli impatti ambientali ritenuti trascurabili, che rispondono ai requisiti della normativa in materia di scarichi, di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico;
- che non saranno apportate modifiche impiantistiche;
- che alle emissioni in atmosfera sono imposti limiti più severi, non solo dei limiti attuali, ma anche delle concentrazioni attuali misurate;
- l'idoneità dell'area per quanto previsto dalla Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti";

intende avvalersi comunque, vista l'istanza del proponente ex-artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, della prevista variante allo strumento urbanistico comunale attualmente vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, dell'ex L.R. n. 10/99, fatto salvo dalla DGRV n. 327 del 17/02/2009, che prevede:
*"(…) Nell'ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge le funzioni dell'apposita conferenza prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.(…)."*

**5.2** ***Provincia di Venezia (parere prot. n. 276067/45.07 E. 410.01.1 del 17.05.2010)***
Viene allegata copia della Deliberazione del Consiglio Provinciale di Venezia n. 2010/35 del 20.04.2010 ove si esprime parere non favorevole di compatibilità ambientale del progetto, per le motivazioni di seguito brevemente riassunte:

*a) Nuova gestione dei rifiuti in ingresso all'impianto*
*a1) La Ditta chiede l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti evidenziati nella tabella A (pagg. 7, 8, 9) mediante operazioni classificate, ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, D9 (Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 e D12) D14 (Ricondizionamento*

*preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13) D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14).*
*Tuttavia dalla relazione tecnica emerge che tutti i rifiuti vengono utilizzati nel processo di produzione di rame ad alto titolo (tale processo prevede la fusione dei medesimi), alcuni contenendo direttamente il rame da recuperare, altri contenendo utili componenti per la fase di trattamento dei rottami. Tale seconda categoria di rifiuti sembra contribuire all'ottimizzazione del processo di estrazione del rame dai rifiuti che lo contengono.*
*Alla luce di ciò l'impianto si configura come un impianto di recupero rifiuti e non di smaltimento in quanto le operazioni effettuate sui rifiuti sono finalizzate alla produzione di rame e non ad un smaltimento.*
*Peraltro ai sensi di legge lo smaltimento è l'ultima e residuale attività cui deve essere sottoposto un rifiuto. Infine, a sostegno dei ragionamenti sopra esposti, qualora i rifiuti sopra delineati fossero effettivamente oggetto di smaltimento, il processo di fusione in realtà si configurerebbe quale processo di incenerimento, per il quale non è invece stata chiesta l'autorizzazione.*
*Di conseguenza, considerando più appropriata l'operazione di recupero (R4) per il processo descritto in progetto, l'impianto è da sottoporre a valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata di competenza provinciale.*

La Commissione rileva che l'impianto Kaldo è un impianto progettato ed in esercizio ai fini del recupero del rame. L'impianto ha sempre funzionato in "regime semplificato"; il proponente chiede ora il passaggio al regime autorizzato ordinario al fine di seguire l'evoluzione del mercato, soddisfacendo dei fornitori allo scopo di allontanare i residui/rifiuti, anche se questi non fanno strettamente parte della filiera lavorativa di Simar.
Conseguenza di ciò è la necessità di attivare uno stoccaggio provvisorio di rifiuti anche pericolosi in conto terzi, proprio per poter competere almeno nel mercato nazionale. La quantità prevalente dei rifiuti trattati è destinata al recupero, ma una quota significativa rientra nelle operazioni di smaltimento. La competenza autorizzativa rimane in carico alla regione cos' come da procedura V.I.A.

*a2) La tabella presente a pag. 41 della relazione tecnica risulta non coerente con quanto descritto relativamente al processo di produzione del rame dal momento che a tutti i rifiuti indistintamente vengono attribuite sia operazioni di smaltimento (D14, D15, D9) sia operazioni di recupero (R13, R4) senza effettuare alcuna distinzione fra le diverse funzioni dei rifiuti nell'ambito del processo produttivo. Su ogni rifiuto trattato dovrebbe essere specificato:*
- *La sua funzione nell'ambito del processo di produzione del rame (reagente, scorificante, contenente metalli da recuperare)*
- *I quantitativi utilizzati,*
- *Le caratteristiche di pericolosità*
- *Le operazioni preliminari che presumibilmente dovranno essere effettuate su alcuni di questi (a titolo di esempio: apparecchiature elettroniche, cavi) prima di essere caricati nel forno fusorio*
- *Le analisi e le modalità di accettazione dei rifiuti in ingresso*
- *Individuazione dell'area di stoccaggio.*

Vedasi quanto riportato nelle integrazioni (richieste dalla Regione Veneto) alle pagine 7-8, 10-14 e 16-20 della presente.

*a3) Dalla relazione tecnico descrittiva (pag. 52) emerge che le miscele introdotte nel forno Kaldo "saranno costituite dalle stesse tipologie di materiali utilizzate al momento anche se conferite con codici differenti di identificazione". Dovrebbe essere*

*specificata la composizione di tali miscele al fine di poter valutare eventuali autorizzazioni in deroga all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. ed i. che vieta la miscelazione di tipi diversi di rifiuti pericolosi e di rifiuti pericolosi con non pericolosi.*

Trattasi di ciclo tecnologico finalizzato essenzialmente al recupero e non di gestione dei rifiuti, più precisamente le varie fasi sono finalizzate alla preparazione della carica dell'impianto termico di trasformazione e raffinazione del metallo; pertanto in tale fase dovranno essere rispettare le esigenze del processo chimico metallurgico che deve ottenere come prodotto finale lingotti di rame con titolo 97-98% rispondente a standard di qualità. Il processo termico, considerati i costi energetici, non sarebbe sostenibile se non fosse finalizzato al recupero di rame e di graniglia.

*b)* *Gestione dei rifiuti prodotti e delle materie prime*

*b1) Per quanto riguarda gli ossidi di zinco destinati alla vendita si evidenzia che questi derivano dall'impianto di abbattimento dei fumi prodotti durante le fasi di fusione, riduzione, raffinazione e colata pertanto, trattandosi di residui di un impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera non possono essere considerati sottoprodotti in quanto non presentano le caratteristiche definite dall'art. 183 lett. p del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Sono dunque da considerare rifiuti.*

Gli ossidi di zinco sono a tutti gli effetti dei rifiuti destinabili al recupero con un contenuto di zinco interessante al fine di determinarne un discreto valore economico e quindi vengono venduti da SIMAR SpA.

*b2) In merito alla produzione di granella abrasiva inerte da destinare alla vendita si evidenzia che questa viene prodotta a partire dalla scoria di fusione che risulta essere un rifiuto identificato con CER 100601 il cui recupero è previsto nell'ambito del D.M. 05.02.1998 ai paragrafi 4.1 e 4.3 dell'allegato 1 suballegato 1. Devono essere definite e caratteristiche delle materie prime ottenute (granella abrasiva inerte) in relazione alle norme tecniche di settore di riferimento .*

La granella se soddisfa le caratteristiche di "capitolato" è un prodotto e come tale è venduto da SIMAR SpA. Nel caso in cui la granella non soddisfacesse il "capitolato" sarà ceduta come rifiuto destinato al recupero dello zinco e/o materiale inerte.

A tale proposito, il proponente ha provveduto ad allegare alla documentazione integrativa presentata nel Settembre 21010, il capitolato con specifiche di riferimento.

*b3) Si evidenzia che nella tabella contenuta nella relazione tecnica di progetto non sono indicati tra i rifiuti prodotti dall'attività i fanghi provenienti dall'impianto di depurazione delle acque reflue di processo (classificati con CER 190813* se pericolosi o CER 190814 se non pericolosi), ma solamente quelli provenienti dall'abbattimenti dei fumi classificati con CER 100607. Inoltre dalla relazione non è chiaro se questi siano pressati o stoccati separatamente dai fanghi provenienti dal trattamento dei fumi o se siano accorpati. Dovrebbero essere specificate le modalità di gestione di tali fanghi.*

La Commissione ritiene esaustiva la descrizione presentata dalla Ditta sulle modalità gestionali dei fanghi in questione.

*c)* *Compatibilità con PRG Comune di Venezia.*

*Il progetto esaminato non risulta conforme alla strumentazione urbanistica comunale, per contrasto con gli artt. 14 e 25 delle N.T.A. della Variante di P.R.G. per Porto Marghera come evidenziato nella relazione istruttoria di cui alla Delibera di Consiglio Comunale di Venezia n. 76 del 09.2.2010.*

L'art. 23, comma 2 dell'ex L.R. n. 10/'99, fatto salvo dalla DGRV n. 327 del 17/02/2009, prevede la possibilità di variante urbanistica. Per un approfondimento si veda la risposta alle osservazioni del Comune.

d) <u>Bonifica</u>

*Si evidenzia che lo stabilimento SIMAR ricade all'interno dell'area di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera individuato dalla Legge n. 426 del 09.12.1998 e definito dal D.M. 23.2.2000.*

*Il muovo impianto per l'essicazione della scoria granulata verrà installato al posto della linea Maerz che verrà smantellata. È da rilevare tuttavia che il piano di caratterizzazione relativo allo stabilimento SIMAR, acquisito agli atti di questa amministrazione con nota prot. n. 5284 del 02.02.2004, evidenzia nel sondaggio denominato S2 ubicato proprio nelle vicinanze dell'impianto Maerz un superamento dei limiti nel suolo di colonna 1 tabella B del D. Lgs. 471/99 per quanto riguarda Cadmio e Zinco.*

*Nel successivo progetto di bonifica, acquisito agli atti di questa amministrazione con prot. n . 66024 del 01.10.2008 e non ancora approvato dal Ministero, l'area viene identificata come area in cui insiste una linea produttiva, seppur in stand by, e pertanto non vengono proposti interventi di bonifica ma solo analisi del rischio.*

*Alla luce della mutata situazione, con lo smantellamento della linea Maerz e l'installazione di un nuovo impianti, si vengono a creare dei presupposti per la revisione del progetto di bonifica in quanto l'area occupata dalla vecchia linea Maerz con il suo smantellamento si rende disponibile per altri usi, e di conseguenza anche per lo svolgimento di opportuni interventi di bonifica del suolo.*

È in corso una revisione del progetto di bonifica già presentato che prevede una estensione degli interventi alle aree ove questi sono possibili attualmente e nel breve periodo.

e) <u>Emissioni in atmosfera</u>

*Relativamente alle emissioni in atmosfera si osserva che vengono introdotti nel processo dei rifiuti pericolosi di cui non sono note le caratteristiche chimiche e che pertanto possono contenere degli inquinanti nuovi rispetto allo stato di fatto. Tale aspetto non è stato considerato né nel SIA né nel progetto che risulta privo anche di una qualsiasi stima dei flussi nonchè dell'individuazione degli inquinanti emessi a camino. Di conseguenza non è possibile effettuare alcuna valutazione in merito all'idoneità di sistemi di abbattimento adottati e dell'impatto sull'atmosfera.*

I sistemi di abbattimento presenti sono progettati per un utilizzo elastico dell'impianto, con materiali in carica ricchi di sostanze inquinanti in misura superiore a quella attuale. In effetti, l'efficienza dei sistemi di abbattimento a umido può essere incrementata modificando una serie di fattori, quali: aumento della portata del liquido di lavaggio e del liquido spurgato, utilizzo di demister con più alte perdite di carico.

Rispetto all'autorizzazione attuale rilasciata dalla Provincia, la commissione ha proposto limiti emissivi molto più restrittivi per i metalli ed ha inoltre ampliato il n° di sostanze inquinanti da controllare, in particolare per il camino del forno, che è di gran lunga quello più importante:

| ***Nuova sigla del camino*** | ***Vecchia sigla del camino*** | ***Inquinanti emessi*** | ***Concentrazioni limite proposte da Comm. VIA, mg/Nm$^3$*** |
|---|---|---|---|
| 115 | 55 | Polveri | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Sistema di abbattimento nuovo impianto formazione granulato inerte ( sostituirà la produzione rame Maerz)* | | Ossidi di azoto | 100 |
| 60 *Essiccazione campioni rame* | 60 | Polveri | 10 |
| | | Rame | 5 |
| 76 *Impianto di conversione rame "KALDO"* | *76* | Tabella par. 2.2 e succ. par. 2.3 ÷ 2.9 del D.M. n. 161 del 2002, All. 1 – Suball. 2 (Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti pericolosi in processi termici) | |

*f)* *Valutazione degli impatti*

*Lo studio di impatto ambientale non contiene alcuna stima degli inquinanti che verranno immessi nell'atmosfera, pertanto non si è in grado di valutare l'impatto su tale componente. Appare discutibile inoltre definire un impatto positivo sulla componente salute e benessere umano quando le componenti ambientali vengono sensibilmente peggiorate, con motivazioni generiche per lo più di carattere economico. La matrice utilizzata non è pertanto condivisibile, in quanto oggettivamente non rappresentativa della realtà ambientale.*

Come specificato, saranno fortemente abbassate, le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera, agendo sull'aumento dell'efficienza di abbattimento del carico inquinante.

Ciò compensa l'incremento di portata dovuto al maggior numero di giorni lavorati su base annua; saranno inoltre azzerate le emissioni del camino C57, che rappresentava uno dei punti di emissioni più significativi dell'intero insediamento, attualmente non più in uso e che non sarà più riavviato. La commissione ha inoltre prescritto un monitoraggio della qualità dell'aria ambiente.

## 6. VALUTAZIONI ED OSSERVAZIONI COMPLESSIVE SUL SIA

La Commissione, a seguito dell'esame del progetto, al sopralluogo e alle osservazioni degli Enti interessati ha ritenuto necessario richiedere la presentazione di ulteriori elaborati integrativi al fine di meglio valutare alcuni aspetti e temi inerenti la realizzazione dell'opera, in quanto in fasi successive, il proponente ha presentato la documentazione aggiuntiva che è stata ritenuta esauriente.

A seguito dell'esame della documentazione aggiuntiva presentata, in specie durante le riunioni del gruppo istruttorio estese agli Enti Pubblici competenti, sentito anche il proponente, la Commissione è potuta giungere ad una valutazione complessiva della proposta progettuale:

b. per quanto riguarda il Quadro Programmatico, lo S.I.A. esamina in modo esaustivo gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello provinciale e regionale afferenti all'area d'intervento e non si rilevano, tenuto conto delle integrazioni prodotte, elementi di contrasto tra le opere in esame e i medesimi strumenti. Un approfondimento particolare merita (cfr. sotto) il PRG. In particolare per quanto attiene alla Rete Natura 2000 nella Valutazione di incidenza, si rileva che le opere previste non comportano impatti significativi in termini di degrado del sito e di conservazione degli habitat delle specie presenti.
   Anche gli altri vincoli (paesaggistico, ambientale, storico e culturale) non sono stati riscontrati per l'area in esame.
   Nell'area dove sorge l'impianto ed in quelle limitrofe non sono presenti elementi di particolare pregio o rilevanza, sia sotto il profilo ambientale-paesaggistico, sia sotto l'aspetto artistico-culturale.

In merito alla compatibilità dell'intervento con le Norme Tecniche d'Attuazione della Variante di P.R.G. per Porto Marghera, si riporta di seguito un estratto delle previsioni degli artt. 14 e 25 delle stesse NTA:

*"(…) art. 14:*

*Stanti le peculiari caratteristiche, vocazioni ed esigenze di Porto Marghera, le destinazioni d'uso -principali e/o compatibili- sono limitate alle seguenti, intendendosi vietate tutte le altre:*

*1) destinazioni produttive:*

*…omissis…*

*2) destinazioni terziarie:*

*…omissis…*

*3) destinazioni residenziali:*

*…omissis…*

*4) destinazione a servizi pubblici e/o privati quali:*

*4.1) impianti tecnologici (idrici, di depurazione, di sollevamento, di distribuzione dell'energia; di raccolta e di trattamento dei rifiuti da parte di enti pubblici ovvero -se relativi ai soli rifiuti prodotti dalla propria attività in sito- da parte di soggetti privati);*

*…omissis…(…)"*

*"(…) art. 25:*

*La Zona industriale portuale di completamento (D1.1a) ha, quali destinazioni principali, quelle di cui ai punti 1.1, 1.4, 1.5 e 1.7 del precedente art.14; quali destinazioni compatibili, quelle di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 3.2 e 4 (con esclusione di quelle di cui ai punti 4.3 e 4.4.) di cui al ricordato art.14.*

*Sono esclusi:*

- *industrie insalubri di prima classe ai sensi dell' art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie;*
- *tutte le attività basate sulla produzione, lavorazione, e stoccaggio di sostanze cancerogene.*

*In ogni caso non sono compresi in tale esclusione gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti utili all'ammodernamento e al miglioramento tecnologico delle produzioni esistenti nell'ambito di Porto Marghera, né le trasformazioni ed adeguamenti funzionali e tecnologici di questi ultimi, a condizione che rispettino le prescrizioni relative alla sicurezza degli impianti stessi.*

*…omissis…(…)"*

Da quanto rilevato, il progetto, secondo il parere del Gruppo Istruttorio della Commissione regionale V.I.A. appare in linea con il PRG comunale, mentre secondo quanto osservato dalla Provincia di Venezia ed il Comune di Venezia, non appare conforme con le previsioni degli artt. 14 e 25, delle Norme Tecniche d'Attuazione della Variante di P.R.G. per Porto Marghera.

Per le valutazione su tale aspetto, si rimanda a quanto segue.

L'intervento non prevede, come descritto negli elaborati e come dichiarato dal proponente con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 16.09.2010 - prot. n. 489522/45/07 E.410.01.1:

- la realizzazione di nuovi manufatti o la modifica degli esistenti;
- la realizzazione di opere che modificano esternamente gli immobili;
- modifiche alla pavimentazioni ed attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001;
- taglio di alberi ad alto fusto;
- realizzazione di manifattori temporanei.

Sono invece previste alcune modifiche gestionali, in relazione alle nuove tipologie di rifiuti da conferire, tali da comportare una revisione, non sostanziale, dell'organizzazione degli

stoccaggi.

Il Gruppo Istruttorio pur ritenendo che l'intervento sia linea con le previsioni delle Norme Tecniche d'Attuazione della Variante di P.R.G. per Porto Marghera, visto:

- la localizzazione dell'intervento in una zona industriale;
- la tipologia e le caratteristiche tecnologiche dell'impianto;
- la natura dei materiali trattati;
- la conformità con gli ulteriori strumenti pianificatori e con la normativa di settore vigenti (sia a carattere regionale che provinciale);
- gli impatti ambientali ritenuti trascurabili, che rispondono ai requisiti della normativa in materia di scarichi, di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico;
- che non saranno apportate modifiche impiantistiche;
- che alle emissioni in atmosfera sono imposti limiti più severi, non solo dei limiti attuali, ma anche delle concentrazioni attuali misurate;
- l'idoneità dell'area per quanto previsto dalla Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti";

intende avvalersi comunque, vista l'istanza del proponente ex-artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, della prevista variante allo strumento urbanistico comunale attualmente vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, dell'ex L.R. n. 10/99, fatto salvo dalla DGRV n. 327 del 17/02/2009, che prevede:

*"(…) Nell'ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge le funzioni dell'apposita conferenza prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. <u>L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale</u> e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.(…)."*

c. Per quanto attiene al Quadro Progettuale si rileva che il progetto completo con gli elaborati aggiuntivi, è stato redatto in conformità alle normative attualmente in vigore che regolano la materia.

La Ditta ha valutato in modo puntuale le migliori tecnologie disponibili per l'impianto di stoccaggio, evidenziando le tecniche presenti, quelle non pertinenti e quelle non applicate.

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché degli incontri tecnici condotti dal gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si è preso atto che l'impianto, così come progettato, è in linea con le MTD.

La revisione delle aree di stoccaggio comporta, in particolare, la destinazione delle aree coperte, e quindi maggiormente protette, ai rifiuti pericolosi.

Preso atto che dalla documentazione presentata, le operazioni descritte dalla ditta e identificate sotto, la **Commissione regionale VIA per le motivazioni di seguito addotte**:

- l'Allegato I della Direttiva del Parlamento Europeo ed del Consiglio 2008/98/CE del 19 novembre 2008 (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), alla voce D 13 "*Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12 (**)*", nelle note riporta: "*In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D 12.";*
- preso atto che dalla documentazione presentata, le operazioni descritte dalla ditte e identificate sotto la voce D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) secondo le previsioni della Direttiva 98/2008, sono invece ascrivibili all'operazione D13;

**ritiene di autorizzare il proponente ad effettuare l'operazione D13, in luogo dell'operazione D9 proposta dalla Ditta.**

d. Per quanto riguarda poi il Quadro Ambientale, valutato con gli elaborati integrativi, si ritiene che il proponente abbia sviluppato in modo esauriente l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante.

## 7. VALUTAZIONI FINALI

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Presidente della Commissione Regionale V.I.A., del Dirigente responsabile della Tutela Ambiente della Provincia di Venezia, del Dott. Gerry Boratto, dell'Ing. Guido Cuzzolin, dell'Ing. Giampietro Gavagnin, dell'Arch. Filippo Tonero, Componenti esperti della Commissione) esprime all'unanimità dei presenti

**parere favorevole**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e le raccomandazioni di seguito indicate:

**PRESCRIZIONI:**

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e la documentazione, anche integrativa, trasmessa si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta. Sono fatte salve le seguenti Prescrizioni e Raccomandazioni.
2. Presso l'impianto sono ammesse le seguenti operazioni sui rifiuti indicate dal proponente ai sensi dell'Allegato B della Parte IV del D. Lgs. n. 152/06:
   - attività di smaltimento: D15, D14, D13 (in luogo dell'operazione D9 proposta dalla Ditta, per le motivazioni espresse nel presente parere),
   - attività di recupero: R4, R13;
3. Presso l'impianto potranno essere presi in carico, le tipologie di rifiuti individuati con i codici CER riportati nelle tabelle del paragrafo 5.2.1 "Elenco Codici CER", dell'Elaborato A1 "Progetto Definitivo - Relazione Tecnico Descrittiva" (Settembre 2009), presentato dal proponente in data 18.09.2009, prot. n. 511512/45/07 E. 410.01.1, ad esclusione delle tipologie di rifiuti individuati con i seguenti codici CER, che non potranno essere conferiti presso l'impianto:
   - 20.01.35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolose;
   - 20.01.36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35.
4. I rifiuti conferiti presso l'impianto, di cui ai codici, ai sensi dell'Allegato IV^ del Regolamento UEE n. 756/2010 del 24.08.2010 (di modifica del Regolamento CE n. 850/2004 del 29.04.2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modica la Direttiva 79/117/CEE), dovranno avere concentrazioni di inquinanti organici persistenti (POPs) inferiori ai limiti stabiliti dalla Commissione Europea nel Regolamento UEE n. 756/2010 del 24.08.2010;
5. Si applicano i seguenti limiti per le emissioni in atmosfera (limiti orari, riferiti a gas secchi; per gli IPA il limite si riferisce ad un periodo di campionamento di 8 ore):

| **Nuova sigla del camino** | **Vecchia sigla del camino** | **Inquinanti emessi** | **Concentrazioni limite proposte da Comm. VIA** ***mg/Nm³*** |
|---|---|---|---|
| 115<br>*Sistema di abbattimento nuovo impianto formazione granulato inerte ( sostituirà la produzione rame Maerz)* | 55 | Polveri | 10 |
| | | Ossidi di azoto | 100 |
| 60<br>*Essiccazione campioni rame* | 60 | Polveri | 10 |
| | | Rame | 5 |
| 76<br>*Impianto di conversione rame "KALDO"* | *76* | Tabella par. 2.2 e succ. par. 2.3 ÷ 2.9 del D.M. n. 161 del 2002, All. 1 – Suball. 2 (Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti pericolosi in processi termici) | |

6. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, come da parere acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 05.10.2009, con prot. n. 533111/45/07 E. 410.01.1 e di seguito riportate:
   6.1. "*siano attentamente rispettate le azioni previste nelle pagine da 27 a 37 per le singole componenti - par, 3.10.1 Atmosfera: aria, 3.10.2 Ambiente Idrico: acque superficiali, 3.10.3 Ambiente Idrico: acque sotterranee, 3.10.4 Litosfera: suolo, 3.10.5 Litosfera: sottosuolo, 3.10.6 Ambiente Fisico: rumore, vibrazioni e radiazioni, 3.10.7 Biosfera: flora e vegetazione, 3.10.8 Biosfera: fauna, 3.10.9 Biosfera: ecosistemi, 3.10.10 Ambiente Umano: salute e benessere, 3.10.11 Ambiente Umano: paesaggio, 3.10.13 Ambiente Umano: assetto territoriale (insediamenti umani), 3.10.14 Ambiente Umano: assetto territoriale (viabilità) – delle relazioni per la Valutazione di Incidenza Ambientale esaminata, allo scopo di limitare qualsiasi potenziale impatto su questa specifica componente*."

7. Presso l'impianto non dovranno essere superati i seguenti quantitativi massimi:
   - la quantità massima stoccabile di rifiuti recuperabili nell'impianto autorizzata è di 3.450 t. Il deposito sarà suddiviso in 2.750 t di rifiuti classificati pericolosi ed i rimanenti 700 t per quelli classificati come rifiuti non pericolosi;
   - la quantità massima trattabile nell'impianto autorizzata è di 45.000 t/anno corrispondente ad una media di circa 130 t/giorno;

   così come riportato del paragrafo 5.2.3 "Quantità", dell'Elaborato A1 "Progetto Definitivo - Relazione Tecnico Descrittiva" (Settembre 2009), presentato dal proponente in data 18.09.2009, prot. n. 511512/45/07 E. 410.01.1 In particolare si destineranno delle aree coperte, e quindi maggiormente protette, ai rifiuti pericolosi ed in particolare, riferendosi a quanto citato nel paragrafo 4.2.2.8 Messa in riserva: l'area "B2", per quanto attiene alla porzione interna al capannone, la nuova area "H", ubicata all'interno del Reparto Sezione termica rame.

8. Sono da corrispondere a favore della Provincia di Venezia le garanzie finanziarie, in relazione ai quantitativi dei rifiuti autorizzati.

9. Lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime, in ingresso ed in uscita, deve essere effettuato su superfici pavimentate integre. Allo scopo di limitare qualsiasi potenziale impatto dovrà essere controllato periodicamente lo stato delle pavimentazioni e devono essere tempestivamente eseguiti eventuali interventi di ripristino, al fine di assicurare la ricostituzione della pavimentazione.

10. Le modalità di stoccaggio e di lavorazione devono essere effettuate in modo da minimizzare le emissioni diffuse. Il PMC deve prevedere un monitoraggio ambientale periodico della qualità dell'aria nelle aree potenzialmente più critiche, anche al fine di una valutazione dell'esposizione degli addetti e la presenza di emissioni diffuse. Il monitoraggio deve comprendere almeno misure di polveri fini e di metalli più pericolosi presenti nel ciclo di lavorazione.
11. Dovrà essere tenuto un Registro dei controlli ambientali e un Registro delle Manutenzioni di interesse ambientale.
12. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per una corretta gestione dei casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
13. È fatto l'obbligo di comunicare ad ARPAV, Provincia e Comune, entro le 24 ore successive, ogni inconveniente o incidente che influisca in modo significativo sull'ambiente, nonché ogni superamento dei limiti risultante dall'esecuzione delle attività di controllo delle emissioni del proprio impianto.
14. Le strade di accesso all'impianto dovranno essere mantenute debitamente pulite.
15. Su ciascuno dei tre scarichi dell'impianto di trattamento dei reflui da processo dovrà essere installato un misuratore di portata con registratore della portata istantanea e totale. Dovranno essere registrati e conservati anche i dati rilevati dai pH-metri.
16. Tutte le acque meteoriche provenienti dalle aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere raccolte e inviate all'impianto di depurazione chimico-fisico. Allo scopo di limitare qualsiasi potenziale impatto dovrà essere periodicamente controllato lo stato della rete di collettamento e dei pozzetti delle acque meteoriche.
17. Il soggetto è tenuto ad effettuare la dismissione dell'impianto nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

**RACCOMANDAZIONI:**

a) In caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione dei controlli previsti dal piano di monitoraggio, deve assicurarsi che tale soggetto sia accreditato.

b) A seguito della modifica proposta, l'impianto possiederà due autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate dai seguenti enti:
   - Regione Veneto (per l'impianto per la produzione di rame raffinato - Sezione termica forno KALDO);
   - Provincia di Venezia (per l'impianto di fusione zinco, preparazione leghe, filo, e laminati, e comunque per la restante parte dello stabilimento).

   La Commissione raccomanda che, in sede di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva, ovvero in occasione di rinnovo, le due AIA siano riunificate.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009) dal rappresentante della Direzione Regionale Tutela Ambiente, dal rappresentante della Direzione Regionale Urbanistica, dal Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, dal rappresentante dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera (assenti il Presidente della Provincia di Venezia, il Sindaco del Comune di Venezia (VE), il Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana, il Dirigente dell'Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Venezia),

tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, esprime altresì, all'unanimità dei presenti

**parere favorevole**

all'approvazione del progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate.

In data 18.09.2007, prot. n. 511512/45/07 E. 410.01.1, la Ditta SIMAR Società Metalli Marghera S.p.A., ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Punto 5.1 e 5.3 dell'allegato 1, al D.Lgs. n. 59/2005, richiedendo che la procedura per il rilascio dell'AIA venisse integrata nella procedura volta al rilascio del Giudizio di Compatibilità Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'ex-art. 23 della L.R. n. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 DGRV n. 327 del 17/02/2009) ed ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07, relativamente al progetto inerente le modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato, in Comune di Venezia (VE).
Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale, nonché la documentazione di AIA redatta in conformità alla modulistica approvata con DGR n. 668 del 20 marzo 2007.
L'istruttoria degli Uffici della Direzione Regionale Ambiente - Servizio Rifiuti, ha permesso di verificare la formale completezza della documentazione di AIA presentata dalla Ditta, così come previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.lgs. n. 59/2005.
In base alla normativa vigente, considerato che l'istruttoria relativa alla Compatibilità Ambientale e l'Approvazione del Progetto sono di competenza della sottocommissione istruttoria della Commissione regionale VIA, l'istruttoria condotta dagli Uffici della Direzione Regionale Ambiente - Servizio Rifiuti, pur contenendo una sintesi delle opere in progetto, è relativa soltanto al rilascio dell'AIA per i soli punti 5.1. e 5.3 dell'Allegato I al d.lgs. n. 59/2005. Per quanto attiene all'AIA relativa ai punti 2.5.a e 2.5.b del medesimo allegato, la citata relazione tecnica rimanda ai contenuti della parere espresso Commissione regionale VIA.

La Commissione Regionale VIA, nella seduta del 21.09.2010, viene altresì integrata dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, Dott. Massimo Ingrosso, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Nella medesima seduta, la Direzione Regionale Tutela Ambiente – Servizio Rifiuti ha presentato la relazione istruttoria che, sulla base di quanto argomentato nella medesima relazione, ha affermato che in base all'istruttoria effettuata non sono emersi elementi ostativi alla proposta di parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla realizzazione delle modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato, in Comune di Venezia (VE) e gestito dalla Ditta SIMAR Società Metalli Marghera S.p.A., fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

**PRESCRIZIONI A.I.A.:**

1. Alla Ditta SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.a. (C.F.: 02625910969) con sede legale a Venezia - Marghera, via delle Industrie, 22, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla realizzazione del progetto denominato "*Modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato*" relativo all'impianto ubicato a Venezia - Marghera, via delle Industrie, 22, e catastalmente censito ai mappali n. 65-sub 3, 374 del foglio 2 e 53-sub 1 del foglio 5 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Venezia, per le attività individuate dal D.Lgs. n. 59/05 allegato I, individuate al punto 5.1 (operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 dell'Allegato b alla parte IV del D.Lgs.

n. 152/2006 di rifiuti pericolosi e non pericolosi) per la fase di realizzazione dei lavori previsti dal progetto, messa in esercizio provvisorio finalizzato al collaudo funzionale dell'impianto secondo la nuova configurazione.

2. Ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del D.Lgs.. 59/2005 e in base a quanto stabilito dalla Circolare del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle infrastrutture e Mobilità del 31/10/2008 (BURV n. 98/2008), la presente Autorizzazione Integrata Ambientale è comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
   - 2.1. autorizzazione alla realizzazione delle modifiche impiantistiche proposte dal progetto ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006;
   - 2.2. autorizzazione all'esercizio provvisorio finalizzato all'esecuzione del collaudo funzionale dell'impianto nel suo nuovo assetto impiantistico secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. n. 3/2000, per lo svolgimento delle operazioni D13, D14, D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
3. La ditta SIMAR Spa è autorizzata a porre in essere le modifiche impiantistiche di cui al progetto presentato secondo quanto presentato in data 18.09.2009, con prot. n. 511512/45/07 E.410.01.1, nella documentazione integrativa del 29.07.2010, con prot. n. 418963/45/07 E.410.01.1 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   - 3.1. le modifiche impiantistiche approvate dovranno essere realizzate secondo le tempistiche previste dall'articolo 24, comma 4, della L.R. n. 3/2000;
   - 3.2. con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio lavori, dovrà essere fatta pervenire alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP Venezia e a VERITAS Spa, , una comunicazione da cui si evinca:
     - 3.2.1. la data di inizio lavori;
     - 3.2.2. il nominativo del direttore dei lavori;
     - 3.2.3. la data stimata di fine lavori;
     - 3.2.4. la data presunta di avvio dell'impianto secondo il regime di esercizio provvisorio ai fini de suo collaudo funzionale;
   - 3.3. con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla messa in esercizio provvisorio dell'impianto secondo il nuovo assetto impiantistico approvato, dovrà essere fatta pervenire alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP Venezia, una comunicazione da cui si evinca:
     - 3.3.1. la data di fine lavori;
     - 3.3.2. la data prevista di avvio dell'impianto in esercizio provvisorio;
     - 3.3.3. le garanzie finanziarie di cui al successivo punto N ;
     - 3.3.4. dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto di cui al presente provvedimento;
     - 3.3.5. il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, accompagnato da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo;
   - 3.4. entro 180 giorni dalla data di avvio dell'impianto secondo l'esercizio provvisorio, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, secondo quanto previsto dalla Circolare del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle infrastrutture e Mobilità del 31/10/2008 (BURV n. 98/2008), la ditta deve presentare domanda di Autorizzazione integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto ai sensi dell'articolo 29-ter del d.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. n. 128/2010, allegando il certificato di collaudo funzionale delle opere approvate, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della LR 3/2000 e il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato;
   - 3.5. secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, della L.R. n. 3/2000, l'esercizio provvisorio dell'impianto secondo il nuovo assetto impiantistico è consentito fino al rilascio dell'AIA definitiva;
4. La ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione le tipologie

di rifiuti riportate nella relazione istruttoria predisposta dalla sottocommissione VIA, a far data dalla comunicazione di cui al precedente punto 3.3.

5. L'impianto, nel corso dell'esercizio provvisorio, deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 178 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   5.1. I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e che può essere costituita da certificazione analitica.
   Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l' omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario.
   L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta.
   5.2. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
   5.3. ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a un anno;
   5.4. tutte le aree adibite allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui alla documentazione integrativa datata settembre 2010 tramite idonea cartellonistica che deve essere sempre leggibile in maniera chiara e senza possibilità di fraintendimenti;
   5.5. deve essere sempre presente in impianto idonea cartellonistica al fine di identificare in maniera univoca la tipologia e la partita di rifiuto presente nelle apposite aree di stoccaggio/lavorazione e all'interno dei cassoni, delle cisterne e nei contenitori utilizzati dalla ditta;
   5.6. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione. Dovrà essere garantita la facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi, nonché, in caso di emergenza, una rapida evacuazione di persone e, ove necessario, rifiuti;
   5.7. ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto tra sostanze chimiche incompatibili e il verificarsi di reazioni chimiche incontrollate;
6. Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta, cui ha dato parere positivo ARPAV-DAP Venezia e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   6.1. entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, la ditta dovrà presentare un nuovo PMC che recepisca le osservazioni e le prescrizioni di cui al parere VIA e AIA, ed alle osservazioni formulate da ARPAV in data 20.09.2010, acquisite con prot. n. 554953/45/07 E. 410.01.1 del 22/10/2010 (allegate la presente parere);
   6.2. la ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia ogni variazione del PMC; ogni modifica sostanziale al PMC, compreso l'elaborato di cui al precedente punto 6.1, è soggetta a

quanto previsto al punto 14, lettera d) del DSRAT n. 30/2009;

7. Entro la data di entrata in funzione dell'impianto secondo il nuovo assetto in regime di esercizio provvisorio, la ditta dovrà prestare a favore della Provincia di Venezia le garanzie finanziarie per l'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti aggiornate secondo i nuovi quantitativi autorizzati dal progetto approvato e per una validità di almeno 2 anni, che è tenuta a verificarne la conformità, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14/07/1999, e con le modalità stabilite dalla Provincia di Venezia e conformi al modello di cui alla DGP 68/2008.
   - 7.1. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va comunque effettuata secondo una delle seguenti modalità:
     - 7.1.1. fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;
     - 7.1.2. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" o il "ramo crediti".Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria. In ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le Società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni. Le polizze fideiussorie, tra l'altro, dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell'ente garantito.
   - 7.2. La ditta dovrà presentare alla Provincia di Venezia copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento come previsto dalla DGRV n. 2528/99 e s.m.i. per attestazione dell'avvenuto adempimento. Entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale di tale polizza, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Venezia copia del relativo rinnovo.

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A. sottopone a votazione il progetto in esame e la medesima Commissione Regionale V.I.A. integrata, ai sensi e per gli effetti dell'ex-art. 23 della L.R. n. 10/99 e della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e tenuto conto del parere favorevole n. 313, di compatibilità ambientale e dell'approvazione del progetto già reso in data odierna 21.09.2010, con le prescrizioni che si richiamano in toto, esprime altresì all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, esclusivamente per:

- l'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche impiantistiche proposte dal progetto ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione all'esercizio provvisorio finalizzato all'esecuzione del collaudo funzionale dell'impianto nel suo nuovo assetto impiantistico secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. n. 3/2000, per lo svolgimento delle operazioni D13, D14, D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

**PRESCRIZIONI A.I.A:**

1. Alla Ditta SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.a. (C.F.: 02625910969) con sede legale a Venezia - Marghera, via delle Industrie, 22, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla realizzazione del progetto denominato "Modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato" relativo all'impianto ubicato a Venezia - Marghera, via delle Industrie, 22, e catastalmente censito ai mappali n. 65-sub 3, 374 del foglio 2 e 53-sub 1 del foglio 5 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Venezia, per le attività individuate dal d.lgs. 59/05 allegato I, individuate al punto 5.1 (operazioni di smaltimento

D13, D14 e D15 dell'Allegato b alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 di rifiuti pericolosi e non pericolosi) per la fase di realizzazione dei lavori previsti dal progetto, messa in esercizio provvisorio finalizzato al collaudo funzionale dell'impianto secondo la nuova configurazione.

2. Ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del d.lgs. 59/2005 e in base a quanto stabilito dalla Circolare del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle infrastrutture e Mobilità del 31/10/2008 (BURV n. 98/2008), la presente Autorizzazione Integrata Ambientale è comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
   - 2.1. autorizzazione alla realizzazione delle modifiche impiantistiche proposte dal progetto ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006;
   - 2.2. autorizzazione all'esercizio provvisorio finalizzato all'esecuzione del collaudo funzionale dell'impianto nel suo nuovo assetto impiantistico secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. n. 3/2000, per lo svolgimento delle operazioni D13, D14, D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
3. La ditta SIMAR Spa è autorizzata a porre in essere le modifiche impiantistiche di cui al progetto presentato secondo quanto presentato in data 18.09.2009, con prot. n. 511512/45/07 E.410.01.1, nella documentazione integrativa del 29.07.2010, con prot. n. 418963/45/07 E.410.01.1 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   - 3.1. le modifiche impiantistiche approvate dovranno essere realizzate secondo le tempistiche previste dall'articolo 24, comma 4, della L.R. n. 3/2000;
   - 3.2. con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio lavori, dovrà essere fatta pervenire alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP Venezia e a VERITAS Spa, , una comunicazione da cui si evinca:
     - 3.2.1. la data di inizio lavori;
     - 3.2.2. il nominativo del direttore dei lavori;
     - 3.2.3. la data stimata di fine lavori;
     - 3.2.4. la data presunta di avvio dell'impianto secondo il regime di esercizio provvisorio ai fini de suo collaudo funzionale;
   - 3.3. con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla messa in esercizio provvisorio dell'impianto secondo il nuovo assetto impiantistico approvato, dovrà essere fatta pervenire alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP Venezia, una comunicazione da cui si evinca:
     - 3.3.1. la data di fine lavori;
     - 3.3.2. la data prevista di avvio dell'impianto in esercizio provvisorio;
     - 3.3.3. le garanzie finanziarie di cui al successivo punto N ;
     - 3.3.4. dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto di cui al presente provvedimento;
     - 3.3.5. il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, accompagnato da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo;
   - 3.4. entro 180 giorni dalla data di avvio dell'impianto secondo l'esercizio provvisorio, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, secondo quanto previsto dalla Circolare del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle infrastrutture e Mobilità del 31/10/2008 (BURV n. 98/2008), la ditta deve presentare domanda di Autorizzazione integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto ai sensi dell'articolo 29-ter del d.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. n. 128/2010, allegando il certificato di collaudo funzionale delle opere approvate, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della LR 3/2000 e il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato;
   - 3.5. secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, della L.R. n. 3/2000, l'esercizio provvisorio dell'impianto secondo il nuovo assetto impiantistico è consentito fino al rilascio dell'AIA definitiva;
4. La ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti riportate nella relazione istruttoria predisposta dalla sottocommissione VIA, a far data

dalla comunicazione di cui al precedente punto 3.3.

5. L'impianto, nel corso dell'esercizio provvisorio, deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 178 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   - 5.1. I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e che può essere costituita anche da certificazione analitica.
   - 5.2. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l' omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario.
   - 5.3. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta.
   - 5.4. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
   - 5.5. ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a un anno;
   - 5.6. tutte le aree adibite allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui alla documentazione integrativa datata settembre 2010 tramite idonea cartellonistica che deve essere sempre leggibile in maniera chiara e senza possibilità di fraintendimenti;
   - 5.7. deve essere sempre presente in impianto idonea cartellonistica al fine di identificare in maniera univoca la tipologia e la partita di rifiuto presente nelle apposite aree di stoccaggio/lavorazione e all'interno dei cassoni, delle cisterne e nei contenitori utilizzati dalla ditta;
   - 5.8. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione. Dovrà essere garantita la facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi, nonché, in caso di emergenza, una rapida evacuazione di persone e, ove necessario, rifiuti;
   - 5.9. ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto tra sostanze chimiche incompatibili e il verificarsi di reazioni chimiche incontrollate;
6. Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta, cui ha dato parere positivo ARPAV-DAP Venezia e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   - 6.1. entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, la ditta dovrà presentare un nuovo PMC che recepisca le osservazioni e le prescrizioni di cui al parere VIA e AIA, ed alle osservazioni formulate da ARPAV in data 20.09.2010, acquisite con prot. n. 554953/45/07 E. 410.01.1 del 22/10/2010 (allegate la presente parere);
   - 6.2. la ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia ogni variazione del PMC; ogni modifica sostanziale al PMC, compreso l'elaborato di cui al precedente punto 6.1, è soggetta a quanto previsto al punto 14, lettera d) del DSRAT n. 30/2009;

7. Entro la data di entrata in funzione dell'impianto secondo il nuovo assetto in regime di esercizio provvisorio, la ditta dovrà prestare a favore della Provincia di Venezia le garanzie finanziarie per l'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti aggiornate secondo i nuovi quantitativi autorizzati dal progetto approvato e per una validità di almeno 2 anni, che è tenuta a verificarne la conformità, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14/07/1999, e con le modalità stabilite dalla Provincia di Venezia e conformi al modello di cui alla DGP 68/2008.
   7.1. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va comunque effettuata secondo una delle seguenti modalità:
      7.1.1. fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;
      7.1.2. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" o il "ramo crediti".Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria. In ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le Società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni. Le polizze fideiussorie, tra l'altro, dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell'ente garantito.
   7.2. La ditta dovrà presentare alla Provincia di Venezia copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento come previsto dalla DGRV n. 2528/99 e s.m.i. per attestazione dell'avvenuto adempimento. Entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale di tale polizza, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Venezia copia del relativo rinnovo.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
*Ing. Silvano Vernizzi*

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
*Dott.ssa Laura Salvatore*

Il Vice Presidente della
Commissione V.I.A.
*Avv. Paola Noemi Furlanis*

Vanno vistati 38 elaborati.

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia
Via Lissa, 6
30174 Venezia Mestre Italy
Tel. +39 041 5445511
Fax +39 041 5445500
e-mail: dapve@arpa.veneto.it

Servizio Territoriale
U.O. Vigilanza Ambientale

**Data: 20 Settembre 2010**

**Oggetto**: **SIMAR Società Metalli Marghera S.p.A. - Modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato - Comune di localizzazione: Venezia (VE) - Procedura di V.I.A. e approvazione ai sensi del D.Lgs. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009) e procedura per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07.**

## OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI

### Procedura di VIA

***Quadro programmatico***

Sono analizzati i seguenti strumenti pianificatori: PTRC, PTP, PTCP, PRG, PALAV, MOSAV, Piano Direttore, PRG.

A livello ambientale sono analizzati: il Piano di Tutela dell'Atmosfera ed il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, il Piano Faunistico Venatorio, Classificazione acustica del territorio comunale.

Il progetto è in linea con PTP, PTCP, PTRC. In particolare il PTRC non fornisce specifiche informazioni sull'area considerata. L'intervento non va ad interferire con i poli della nautica da diporto. Il PTRC non dà alcuna indicazione ed il PTCP non preclude la localizzazione dell'intervento.

Il PTCP non preclude la localizzazione dell'impianto

Il PRG prevede la destinazione a ZTO D1.1°. Il progetto non è conforme alle NTA della variante a Porto Marghera.
Pertanto risulta necessario procedere a **variante** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e della LR n. 3/2000. Ai fini della variante risulta indispensabile la motivazione di **pubblica utilità** dell'intervento.
**Nel merito della questione, non essendo aspetto di competenza ARPAV, si rimanda all'Ente responsabile del procedimento.**

Classificazione acustica del territorio: la zona oggetto di intervento rientra in classe VI "Aree esclusivamente industriali con limiti di emissione di 70 dB(A) in periodo diurno e 70 dB(A) in periodo notturno.

Secondo la classificazione sismica vigente l'area interessata ricade in zona sismica 4.

Vengono analizzate le aree della rete Natura 2000 (Sic, ZPS) e le aree protette. L'area non rientra in oasi, zone di ripopolamento e cattura, parchi regionali e altre zone protette.

Il progetto non prevede la realizzazione di pozzi di approvvigionamento.

La carta arecheologica esclude l'individuazione di punti di ritrovamento di reperti in prossimità dell'area di studio.

La stabilimento SIMAR ma non la zona di progetto risulta interessata marginalmente da un elettrodotto.

## Procedura di AIA

### 1. Distinzione tra filiera di recupero e filiera di smaltimento dei rifiuti

La Ditta ha presentato domanda di A.I.A. per le attività di cui ai punti 2.5 a), 2.5 b), 5.1 e 5.3 in allegato 1 al D.Lgs. 59/2005 (ora sostituito dalla parte II – Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006).

Dal punto di vista della gestione dei rifiuti, i processi coinvolti sono la fusione del rame (in quanto prevede di impiegare rifiuti utili al processo) e le attività di smaltimento che la Ditta identifica con le causali D9, D14 e D15.

Dalla lettura del documento "Controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell'Art. 24, comma 4 del D. Lgs. n°4/2008 - vedi Delibera n°2010/35 di verbale 20/04/2010 Provincia di Venezia", è stato chiarito che le operazioni di smaltimento di rifiuti sono previste come flusso autonomo rispetto al flusso di rifiuti immessi al processo produttivo di fonderia. Si deduce che tutti i rifiuti entrati in impianto al fine del recupero di materia (operazione R4) sono avviati al ciclo di fusione del rame nel forno "Kaldo".

Di conseguenza le attività IPPC di "produzione e trasformazione dei metalli" e di "gestione dei rifiuti", quest'ultima riferita alle attività di smaltimento che la Ditta identifica con causali D9, D14 e D15, sono separate.

Lo stabilimento si configura principalmente quale impianto industriale (IPPC 2.5) finalizzato alla produzione di rame e zinco. Altri flussi in uscita dallo stabilimento possono considerarsi, a seconda dei casi, come "sottoprodotti" (se rientrano nella definizione ex-art. 183 D.Lgs. 152/2006) o come rifiuti di produzione.

Il recupero dei rifiuti, che deve essere debitamente autorizzato in seno all'AIA, si ritiene come attività complementare e finalizzata alla produzione di rame che rappresenta l'oggetto dell'attività del processo.

Si ricorda che i rifiuti devono giungere in impianto o con causale "D" (smaltimento), o con causale "R" (recupero), senza alcuna commistione tra le stesse. In funzione della causale dichiarata nel formulario di identificazione rifiuti, il rifiuto seguirà la relativa filiera. Pertanto, rifiuti entrati con causale "D" (o loro eventuali frazioni) non possono poi essere immessi nel processo di recupero nel forno fusorio, e, parallelamente, rifiuti entrati con causale "R" non possono essere avviati al processo codificato con causali D9 – D14 – D15.

**2. Effettività del recupero di materia (bilanci di massa)**

Il ricevimento di qualsiasi rifiuto per il recupero di materia R4 deve essere unicamente finalizzato alla produzione di rame nelle forme previste. Di conseguenza, le caratteristiche di ogni rifiuto in ingresso, oltre ad essere compatibili col processo e ambientalmente compatibili con gli impianti di abbattimento, devono essere prima di tutto finalizzate a tale produzione, e tale fatto deve essere tecnicamente dimostrato.

Per i rifiuti recuperabili nel processo in "procedura semplificata", la Ditta può attenersi strettamente alle specifiche di cui ai pertinenti paragrafi del DM 05/02/1998 e del DM 161/2002, in tal caso non è necessaria la dimostrazione tecnica dell'effettività del recupero, in quanto già prevista dalla norma.

Altrimenti, per ciascun codice CER, deve essere tecnicamente dimostrato che l'impianto sia effettivamente in grado di separare il rame e/o gli alliganti presenti nel rifiuto in ingresso, dalla rimanente frazione "indesiderata", perché ciò possa essere autorizzato.

Viceversa, l'eventuale ricevimento di rifiuti che non comportano utilità al processo darebbe allo stabilimento la configurazione di impianto di smaltimento dei rifiuti.

In merito ai codici CER per cui SIMAR chiede l'autorizzazione al trattamento finalizzato al recupero di materia dai rifiuti, si prende atto dell'esistenza di "ricette" formulate dalla Ditta (citate a pagina 40 dell'elaborato "A1-Relazione tecnica descrittiva"), le quali dovrebbero dimostrare che ciascun rifiuto ha la propria utilità nel processo e, conseguentemente, il trattamento non costituisce una forma di "eliminazione" o "smaltimento". Il fatto che queste "ricette" non siano riportate, non consente di valutare la congruenza dell'impiego di tali rifiuti nel processo.

Un bilancio di materia del processo nello stato di progetto, dovrebbe dimostrare l'effettiva maggiore produzione di rame e/o il minore consumo di materie prime, a fronte dell'impiego di "nuovi" rifiuti nel processo. In caso contrario, la modifica progettuale si configurerebbe quale "smaltimento" di rifiuti.

**3. Bilancio di massa dei componenti indesiderati**

Ciascuno dei "nuovi" rifiuti per cui si chiede l'autorizzazione alla gestione (recupero), verosimilmente sarà composto di una frazione utile al processo (ad esempio la frazione metallica, o alligante o simile) e una frazione estranea al processo. Non viene descritto, per ciascun rifiuto, il destino di questa seconda frazione, in particolare nel caso in cui la medesima contenga sostanze pericolose (si rammenta che alcuni dei CER richiesti sono classificati come rifiuti pericolosi).

Un bilancio di materia previsionale dovrebbe far capire se la frazione "estranea" si accumula nelle scorie di fusione (comportando una modifica alle caratteristiche dei rifiuti prodotti), e/o viene trascinata nelle emissioni in atmosfera (comportando un aggravio del relativo impianto di abbattimento fumi), e/o viene trasportata nelle acque di scarico, e/o viene distrutta o trasformata mediante reazione chimica all'interno del forno. A proposito di trasformazioni chimiche, si ricorda, vista la presenza di rifiuti compositi e pericolosi, di tenere conto della possibilità di formazione di diossine e PCB.

Si rammenta il rispetto del Regolamento (CE) n°850/2004 e del Regolamento (UE) n° 756/2010 in materia di Inquinanti Organici Persistenti (P.O.P.).

**4. Rifiuti in ingresso / Rifiuti "compositi"**

Per quanto riguarda la componente "rifiuti", non viene definita l'entità del "lotto" in arrivo e/o in partenza.

Non sono menzionati i parametri analizzati.

Si ricorda che l'analisi chimica è volta prioritariamente a individuare le caratteristiche di pericolosità al fine della classificazione del rifiuto in pericoloso/non pericoloso e la conseguente attribuzione del codice CER da parte del produttore.

Possono essere necessarie altre analisi aggiuntive finalizzate all'ammissibilità in impianto, con relativi valori limite tabellari, tenendo conto del processo e dei sistemi di abbattimento degli inquinanti.

Il PMC non contiene queste indicazioni. In particolare, come detto, vanno indicate le caratteristiche dei rifiuti in ingresso, dal momento che il codice CER non fornisce informazioni esaurienti (es. limitare l'ingresso a rifiuti aventi caratteristiche di utilità al processo, escludere alcuni tipi di sostanze pericolose contenute nei rifiuti classificati pericolosi).

La ditta chiede l'autorizzazione per alcune tipologie di rifiuti che tipicamente vengono sottoposti, in impianti autorizzati, a processi di separazione delle componenti "a freddo", es. disassemblaggio, tali processi comportano la separazione merceologica di frazioni singolarmente avviabili alle rispettive filiere di recupero (es. plastica, vetro, metalli,...) e smaltimento.

Detti processi si basano su tecnologie ampiamente consolidate.

Il trattamento nell'impianto in oggetto di tali rifiuti "compositi" senza previo trattamento a freddo, comporta di fatto il mancato recupero delle frazioni non metalliche e l'incenerimento "di fatto" delle frazioni combustibili.

Per i rifiuti costituiti da RAEE,ad esempio, si ritiene che l'impianto possa ricevere solamente componenti di RAEE, e non RAEE tal quali. Il RAEE tal quale post-consumo, al fine del corretto recupero delle frazioni merceologiche riciclabili e della rimozione dei componenti pericolosi, deve dapprima essere sottoposto ai trattamenti di disassemblaggio, bonifica, etc., in appositi impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 151/2003. Singole componenti dei RAEE, derivanti da tali trattamenti, qualora contenenti rame o comunque utili alla fusione presso SIMAR e non dannosi a tale processo, possono essere ricevuti e gestiti da SIMAR nel proprio processo produttivo.

Analoga considerazione va fatta per il rifiuto codice CER 170410* "cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose": si ritiene, al fine della tutela ambientale e della massimizzazione del recupero di materia, che prima dell'avvio al processo SIMAR tale rifiuto debba essere separato, in impianto debitamente autorizzato, nelle sue componenti.

### 5. Sottoprodotti / Rifiuti di processo

Sempre nell'elaborato "A1-Relazione tecnica descrittiva" a pagina 29: non è chiaro se gli "ossidi misti zinco" e il "semilavorato, graniglia abrasiva inerte per sabbiature" costituiscano "sottoprodotti" ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Non è chiaro se sia stato valutato l'eventuale accumulo nelle graniglie abrasive o in altri materiali o rifiuti in uscita dal processo, di sostanze indesiderate e/o pericolose inizialmente presenti nei rifiuti in ingresso.

In ogni caso, vanno eseguite analisi chimiche di tutti i rifiuti e sottoprodotti, al fine di valutarne la concentrazione degli inquinanti e le eventuali caratteristiche di pericolosità. In particolare, per i materiali di risulta che si intende gestire come "sottoprodotti", ciascun lotto di produzione dovrà essere analizzato al fine di dimostrarne le caratteristiche e il soddisfacimento dei "requisiti di qualità ambientale" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 152/2006. Il fatto che l'impianto riceve rifiuti pericolosi costituisce aspetto critico, visto il rischio della presenza di sostanze pericolose all'interno dei flussi in uscita.

### 6. Emissioni in atmosfera

In merito ai limiti di emissione in atmosfera, si sottolinea che l'introduzione di rifiuti pericolosi nel processo di fusione, comporta una modifica, rispetto al precedente assetto, che deve essere

attentamente valutata. In particolare si evidenzia l'importanza di stabilire dei limiti per il parametro "Diossine e furani" che dovranno essere comunque inferiori a 0,5 ng/m$^3$ come indicato nella BAT attività IPPC 2.5 a). E' auspicabile in tal senso adottare il limite di 0,1 ng/m$^3$ come indicato nel D. Lgs. 133/2005.

Devono essere altresì rispettati i limiti di cui al Punto 2 in allegato 1 – suballegato 2 al DM 161/2002, in quanto applicabili per alcuni codici CER di rifiuti di cui il citato DM prevede la possibilità di recupero in processi industriali. Si sottolinea tuttavia che altri CER riferiti a rifiuti pericolosi non sono contemplati dal medesimo DM, pertanto eventuali limiti più restrittivi possono essere imposti.

L'idoneità dell'impianto di abbattimento attuale al nuovo assetto dei rifiuti in ingresso deve essere tecnicamente dimostrata e non solamente enunciata, tenuto conto anche della quantità e qualità dei rifiuti pericolosi in ingresso e delle citate BAT.

Si conferma che i limiti di emissione in atmosfera devono essere unici, e non variare nel corso dell'esercizio in funzione dell'attuale alimentazione con rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Inoltre deve essere chiarito se il nuovo camino C115 a servizio dell'impianto di formazione granulato inerte, non ancora avviato, è oggetto di autorizzazione alle emissioni e quindi debba essere inserito anche nel PMC con i relativi limiti e tipologia di controlli.

L'attività di smaltimento dei rifiuti, codificata da parte della Ditta con causali D9, D14 e D15, potenzialmente è causa di emissioni diffuse, delle quali si chiede la dimostrazione dell'effettivo controllo.

### 7. Scarichi di acque reflue

In relazione alle acque reflue prodotte dai vari reparti dello stabilimento si richiede un approfondimento del sistema di depurazione e si richiama alla corretta applicazione del D. Lgs n. 152/06 – parte III – Sez. II, in particolare all'art. 108. Questo in funzione del fatto che, a seguito dell'ampliamento dell'impianto, potrebbero entrare all'interno del processo di gestione dei rifiuti anche sostanze pericolose.

### 8. Impatto acustico

Per quanto riguarda la relazione, si esprimono le seguenti osservazioni, dove si ritengono non soddisfatti i requisiti per la presentazione della documentazione di impatto acustico ai sensi della DGRV 668 del 20 marzo 2007 (Allegato alla scheda B.24), indicati nelle "Linee guida alla compilazione della domanda di AIA":

- Le sorgenti di rumore indicate genericamente come "*reparti vari di produzione*" dovrebbero essere descritte con precisione, indicando le modalità di funzionamento, le posizioni in pianta e in altezza, specificando se si trovano all'aperto o in locali chiusi. Analogamente per quanto riguarda le "*sorgenti fisse quali ventilatori, filtri, ecc.*" citate nel documento. Anche le attività indicate come "*transito mezzi in arrivo e in partenza*" e "*movimentazione del materiale con mezzi vari*" devono essere adeguatamente descritte e quantificate dal punto di vista delle emissioni acustiche.
- Le misure riportate sono state eseguite in corrispondenza di alcuni punti lungo il perimetro di pertinenza dell'azienda, in posizioni non idonee a caratterizzare i livelli di emissione e di immissione presso il Parco Tecnologico Scientifico e Tecnologico di Venezia (VEGA), ricettore in zona di classe IV. I valori misurati nei punti 4 e 5, posti sul lato est dello stabilimento (rispettivamente 54.5 dB(A) e 65.5 dB(A)) non permettono di escludere la

possibilità del superamento dei limiti (per quanto riguarda la classe IV, i limiti di immissione sono: 65 dB(A) in periodo diurno e 55 dB(A) in periodo notturno; i limiti di emissione sono: 60 dB(A) in periodo diurno e 50 dB(A) in periodo notturno).Trattandosi di classe IV, devono anche essere valutati i livelli differenziali all'interno degli ambienti di lavoro, assimilabili all'ambiente abitativo.

- Si fa presente che i valori di $L_{Aeq,TR}$ da confrontare con i limiti devono essere riferiti all'intero periodo di riferimento TR e devono essere valutati in prossimità dei ricettori. Si deve quindi tenere conto della durata di funzionamento, all'interno del periodo di riferimento, delle sorgenti che concorrono al livello misurato.

### 11. Gestione rischio radiologico

Nella documentazione esaminata non è riportata alcuna indicazione in merito ai sistemi messi in atto per la sorveglianza sui carichi di rottami metallici in ingresso, ai fini dell'individuazione della presenza di eventuali sorgenti radioattive orfane. E' da rilevare che ai sensi del D.L.vo 23 del 29/2/2009 la ditta SIMAR è tenuta ad effettuare una sorveglianza radiometrica al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse

### 12. Osservazioni

- In merito alle modifiche impiantistiche relative al forno Maertz e al camino C115, si richiama il parere del Comune in tema di bonifiche dei siti contaminati ed all'eventuale parere di ARPAV.
- Come precedentemente sottolineato, l'attività IPPC di gestione rifiuti è separata e identificata dalle operazioni D9, D14, D15 e di conseguenza il relativo PMC è sottoposto alla DGRV n. 242 del 09/02/2010 relativo a sezioni separate.
- Non è chiara la finalità dell'operazione D9, ossia quali sono le diverse destinazioni dei flussi originatisi dalla selezione.
- Non è chiara la finalità dell'operazione D14, qualora consista in "accorpamenti" di rifiuti diversi.
- Non si concorda con la codifica D9 "trattamento chimico/fisico" applicata ad un trattamento di tipo meccanico che consiste nella vagliatura di rifiuti.
- Non è chiaro se l'attività di smaltimento D9, D14, D15 verrà applicata a rifiuti in conto proprio o conto terzi.
- Inoltre non è chiaro se le operazioni D9 e D14 sono effettuate "per campagne" con macchinari impiegati anche altrove o meno. Nel primo caso al termine di ogni campagna presso SIMAR il macchinario deve essere sottoposto a bonifica.
- Infine le nuove capacità di "messa in riserva" R13 per rifiuti non pericolosi non sono coerenti infatti viene riportato un quantitativo massimo stoccabile di rifiuti pari a 3450 ton, mentre dalle somme si arriva a 3500 ton.
- In caso di ristrutturazioni di edifici/piazzali occorre mettere in atto preventivamente la procedura di caratterizzazione e bonifica prevista.
- Per la variante occorre motivare la pubblica utilità in relazione al quadro pianificatorio di domanda di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Si rimanda comunque all'Ente autorizzante.

### 13. Prescrizioni per l'autorizzazione AIA

**Emissioni in atmosfera**:
Dovranno essere applicate integralmente le BAT per le attività IPPC 2.5 a) anche come limiti per il parametro "Diossine e furani" (0,5 ng/$m^3$ ) alle emissioni in atmosfera del camino KALDO. Devono essere altresì rispettati i limiti di cui al Punto 2 in allegato 1 – suballegato 2 al DM 161/2002.

**Rifiuti:**
La ditta deve mantenere la tracciabilità delle prove per l'accettazione delle partite di rifiuti in ingresso che garantiscono l'effettività del recupero di materia.
Non devono essere gestiti rifiuti che sottostanno alla Direttiva RAEE

**Inquinamento acustico**:
Considerate le carenze rilevate nella **documentazione di impatto acustico**, evidenziate in premessa, si ritiene che entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale debba essere presentata una nuova valutazione di impatto acustico che risponda ai requisiti della DGRV 668 del 20 marzo 2007. A tal fine può essere utile avvalersi della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n 92 del 7/11/2008.
Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio e Controllo, nelle "Note alla compilazione del PMC generale" ARPAV (scaricabili all'indirizzo http://ippc.arpa.veneto.it/index.php?id=pianodimonitoraggiocontrollo) sono definiti, per l'impatto acustico, i criteri per l'individuazione dei punti critici dove eseguire i rilievi. Per ogni punto di misura individuato, nel PMC devono essere indicati, oltre alla posizione e all'altezza del punto, il ricettore a cui è riferita la misura, i parametri valutati e le condizioni di funzionamento delle sorgenti durante i periodi di misura, compilando la tabella 1.7.1 a pagina 12 del documento sopra nominato.

Per quanto riguarda la gestione ambientale, nella documentazione di impatto acustico devono essere indicate le misure tecniche e organizzative che si intendono adottare per controllare nel tempo le emissioni acustiche delle sorgenti sonore significative ed evitare un loro progressivo incremento; dovrebbero inoltre essere individuate le eventuali, prevedibili situazioni di carattere eccezionale (incidenti o guasti possibili, lavorazioni particolari, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodi di massima produzione o altro) che potrebbero comportare, anche per brevi periodi di tempo, un incremento significativo delle emissioni sonore, e devono essere indicate le misure di tipo tecnico ed organizzativo che si intendono adottare per evitarne o mitigarne l'impatto acustico verso l'ambiente circostante.(Cfr. art. 3 comma 1, lett. a) e b) del D.L. 59/2005).

**Radiazioni ionizzanti**
Per quanto riguarda la **sorveglianza radiologica**, deve essere predisposta una procedura di controllo che preveda:
controllo radiometrico di ciascun carico di rottami metallici in arrivo mediante adeguata strumentazione
controlli visivi e radiometrici sui materiali derivanti da rottami metallici durante le fasi di movimentazione
controlli radiometrici a campione sul prodotto finale per il quale siano stati utilizzati quale materia prima rottami metallici
adeguata formazione ed addestramento del personale adibito ai controlli
verifica periodica del corretto funzionamento degli strumenti di misura
procedure da seguire nel caso si rilevino livelli anomali di radioattività

L'attività di sorveglianza radiometrica dovrà essere svolta sotto la responsabilità di un Esperto Qualificato